CMLXXII SEDUTA

GIOVEDÌ 19 MARZO 1953

Pomeridiana

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

SCELBA, *Ministro dell'interno* . . . *Pag.* 39830
MILILLO 39830
MANCINELLI 39836
RIZZO Domenico 39840
SERENI 39843
SPEZZANO 39851
PICCHIOTTI 39853
LANZETTA 39856
RAVAGNAN 39859
ZOTTA 39861

Interrogazioni (Annunzio) 39863

Sull'ordine dei lavori 39829

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima che si inizi lo svolgimento dell'ordine del giorno, mi si consenta di ricordare, ancora una volta, a tutta l'Assemblea la necessità di una severa disciplina della discussione, che non può nè deve essere turbata da manifestazioni intempestive. Ciò non soltanto per l'economia della discussione stessa, ma soprattutto ed essenzialmente per il prestigio del Senato.

Debbo ricordare anche all'Assemblea che fu deliberato di discutere al più presto, in una sedutà notturna, due proposte di legge, per fare in modo che possano essere sollecitamente esaminate anche dall'altro ramo del Parlamento. I due provvedimenti riguardano le pensioni di guerra e l'assistenza post-sanatoriale ai tubercolotici. (*Applausi*). La Presidenza sta prendendo tutti gli opportuni accordi con i presentatori delle proposte di legge, perchè si attui il più rapidamente possibile ciò che fu deliberato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Avverto che saranno ora svolte le quattro proposte di sospensiva che sono state presentate, con l'intesa che — esclusa ogni altra questione sospensiva — esse dovranno essere esaurite nella odierna seduta al fine di consentire che a partire da domani prendano la parola i rappresentanti dei Gruppi, i relatori ed il Governo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In risposta alla domanda del senatore Terracini desidero richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che il Presidente del Consiglio, ponendo la questione di fiducia per l'approvazione del disegno di legge, ebbe a dichiarare espressamente che, « ponendo la questione di fiducia, egli intendeva con ciò che venisse esclusa la possibilità di discussione e approvazione di ordini del giorno, emendamenti, articoli aggiuntivi e qualsiasi altro mezzo che potesse pregiudicare la priorità spettante alla questione di fiducia ».

SPANO. Ma il Presidente del Consiglio non comanda in Senato. Che ce ne importa se ha detto questo? Lo dica ai giornali questo, non a noi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo non impone nulla, io sto riferendo esattamente le parole che ebbe a pronunciare il Presidente del Consiglio: ma è ovvio che sulla tesi del Governo deciderà sovranamente il Parlamento, cioè il Senato. Con riferimento, ripeto, alle dichiarazioni del senatore Terracini, desidero precisare questo: che il fatto che la dichiarazione del Governo, a chiusura della discussione generale, preceda lo svolgimento degli ordini del giorno, non sarà di per sè solo un argomento da invocare contro la possibilità di svolgere gli ordini del giorno; peraltro il Governo si riserva il diritto di contestare, ogni momento, la possibilità di svolgere gli ordini del giorno in virtù delle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio colla posizione della questione di fiducia. Se siamo d'accordo in questo senso, la questione si può rimandare a dopo le dichiarazioni del Governo.

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

PRESIDENTE. Si dia lettura della proposta di sospensiva presentata dal senatore Milillo unitamente ai senatori Pastore, Pellegrini, Allegato, Montagnani, Bardini, Moscatelli, Rolfi, Cassitta, Ruggeri, Ristori e Gramegna.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica ritiene che debba sospendersi ogni discussione o deliberazione relativa al disegno di legge n. 2782 in attesa che sia effettivamente costituita ed operante la Corte costituzionale, cui spetta decidere sulla costituzionalità della legge stessa ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di parlare per svolgere questa proposta di sospensiva.

MILILLO. Signor Presidente, signori senatori, la questione che io mi accingo a prospettare all'Assemblea, ossia la proposta di sospensiva di questa discussione che mi riprometto di svolgere, non è mia personale escogitazione, e neanche una trovata, o una improvvisazione di carattere dilatorio. Essa rientra nel quadro della politica del Partito socialista italiano, al quale mi onoro di appartenere e discende direttamente dalla linea politica che il Partito socialista ha seguìto costantemente e conseguentemente in questi ultimi anni. Il Partito socialista, che fu in primissima linea nella battaglia per la Repubblica e che, successivamente, diede un largo contributo alla elaborazione della Carta costituzionale, coerentemente ha sempre sostenuto la necessità dell'attuazione delle leggi costituzionali, che sono l'unica concreta garanzia che noi abbiamo del rispetto alla Costituzione. E in questa sua forma politica di difesa e di attuazione della Carta costituzionale ha interpretato ed è sicuro di interpretare tuttora non soltanto il sentimento e la volontà delle classi lavoratrici, ma il sentimento e la volontà della stragrande maggioranza dei cittadini e dei democratici italiani. Non a caso, signori senatori, questa politica ha coinciso e coincide esattamente con le istanze che sono venute numerose e da uomini che non sono di nostra parte. Mi riferisco in modo particolare ad uno dei più insigni rappresentanti ed esponenti della democrazia italiana, allo onorevole Enrico De Nicola che, nel gennaio del 1951, in modo categorico, poneva l'esigenza dell'attuazione della Costituzione, della realizzazione cioè di tutti gli istituti, in essa previsti e contemplati, senza i quali sarebbe

rimasta, come finora è restata, parola vana. In una lettera l'onorevole De Nicola, con l'immensa autorità che gli derivava non soltanto dal suo passato di democratico ma dalla carica da poco tempo così nobilmente coperta di primo Capo della Repubblica, così diceva, mentre assumeva la Presidenza di questa Assemblea: « Esprimo l'augurio che il 1951 segni finalmente la data di promulgazione, se non di tutte, delle principali leggi reclamate dalla Costituzione, cioè di quelle tendenti ad istituire il nuovo organo con funzioni giurisdizionali di natura politica per i giudizi su determinate controversie di legittimità costituzionale, su determinati conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato e su determinate accuse promosse contro determinate persone » (qui chiaramente si riferiva alla Corte costituzionale) « e a dettare le norme di attuazione del *referendum* popolare e a provvedere all'ordinamento della Presidenza del Consiglio ». Ed egli ne elencava le principali: provvedere all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, determinare il numero, le attribuzioni e l'armonizzazione dei Ministeri, dare un assetto definitivo all'ordinamento della giustizia, organizzare i pubblici uffici in guisa da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, fissare una completa disciplina giuridica della stampa e regolare il diritto di sciopero e via dicendo.

Ma dirò di più: la proposta di sospensiva, che io ho presentata, si inserisce nella storia stessa del Partito socialista perchè esso, nella sua continuità, attraverso 60 anni di lotta e di gloria, è stato il principale costruttore della democrazia italiana e rivendica, per questo, il diritto ed il dovere di tutelare le realizzazioni della democrazia conquistate attraverso la guerra di liberazione. E questa non era l'ultima ragione, per la quale questa mattina mi aggrappavo tenacemente al diritto di difendere la mia libertà di parola perchè quando si ha l'onore di militare, modestamente ma appassionatamente, in un Partito come quello al quale appartengo, non si può rinunciare a porre, con forza insopprimibile, l'esigenza che la democrazia in Italia sia una concreta realtà.

Ed allora, signori senatori, non si tratta di espedienti dilatori, non si tratta neanche di interferire in modo particolare su questa discussione e sul dibattito di questa legge elettorale; si tratta di un complesso ed organico programma di politica, in cui la nostra linea di condotta si inquadra, di un vasto programma di difesa della democrazia, da cui necessariamente deriva l'esigenza di porre al primo posto le leggi di attuazione della Costituzione. Tra queste leggi assume singolare rilievo la legge sulla Corte costituzionale, che rappresenta indubbiamente la più alta conquista della democrazia italiana e la più originale innovazione della nostra Carta costituzionale, l'elemento differenziatore specifico tra lo Stato repubblicano e lo Stato monarchico, rappresenta cioè l'elemento più spiccatamente distintivo del nuovo ordinamento italiano.

Da che cosa è derivata l'esigenza della Corte costituzionale? A quali princìpi si ispirarono i Costituenti, quando ne previdero la attuazione? La Corte costituzionale fu considerata dalla Costituente come la derivazione di una precisa esperienza storica. Il popolo italiano ha dovuto, per lunghi decenni, subire innumerevoli infrazioni costituzionali, ha dovuto registrare la sistematica violazione dei princìpi fondamentali dello Stato democratico. In una Costituzione flessibile, che anzi meglio sarebbe chiamare fluida ed elastica, quale lo Statuto albertino, ogni violazione era possibile, e diventava quasi normale, come norma di prassi politica e giuridica. Non occorre ricordare quanto dolorosa, amara sia stata questa esperienza in riferimento all'ultimo ventennio, e come la flessibilità di quello Statuto abbia potuto consentire la manomissione violenta dei diritti fondamentali del cittadino. Ed, alla luce di questo passato, viva fu sentita l'esigenza di un organo che desse la garanzia necessaria al popolo italiano. La Corte costituzionale sorse dunque come un istituto complementare, indissolubilmente legato alla esistenza stessa della Costituzione, poichè una Costituzione rigida, che nettamente distingue la legislazione ordinaria da quella costituzionale, diventa una vana parola se non prevede gli organi adeguati al rispetto di questa distinzione. In un Parlamento come quello prefascista, in cui si potevano modificare con l'ordinaria procedura

le leggi fondamentali dello Stato, evidentemente non potevano ravvisarsi le garanzie necessarie che potevano essere poste, in modo inderogabile, solo da un organo di vigilanza che limitasse e controllasse l'attività legislativa e rappresentasse la giustizia nella legislazione.

Onorevoli senatori, siamo socialisti, ed abbiamo una precisa dottrina politica: sappiamo che non sono certamente le Corti costituzionali o gli istituti giuridici quelli che, in definitiva, salvaguardano la libertà dei popoli e impediscono che essi cadano sotto il tallone delle dittature e delle tirannie. Sappiamo che la libertà si salvaguarda attraverso la vigilanza costante dei popoli stessi, attraverso il loro fermo proposito di difenderla. Ma la esigenza dell'istituto nel momento storico in cui viviamo, è pure una necessità della quale nessun democratico può fare a meno. Anche se la Corte costituzionale porta in se stessa i suoi limiti, tuttavia, quando sarà realizzata e funzionante, rappresenterà indubbiamente una garanzia per la democrazia italiana, garanzia di cui noi facciamo richiesta ed alla quale non intendiamo rinunciare. Quali compiti assegnò la Costituzione alla Corte costituzionale? Quelli del sindacato di legittimità sulla legislazione. Parlo evidentemente soltanto di quei compiti che maggiormente ci interessano in questa discussione. Sindacato di legittimità costituzionale: sostanziale e formale. Legittimità sostanziale, in quanto la Corte deve vigilare acchè nella legislazione ordinaria non siano violati i precetti fondamentali della Carta costituzionale. Sindacato di legittimità formale, in quanto la Corte deve vigilare anche perchè il Parlamento si attenga ugualmente ai precetti della Costituzione nella sua attività legislativa ordinaria. È evidente che, nei confronti di questa legge in discussione, l'esistenza e la funzionalità della Corte assume un suo specifico rilievo giuridico e politico. E di questa incidenza sulla legge elettorale si fece portavoce, all'altro ramo del Parlamento, all'inizio del dibattito, il Segretario del mio Partito, sicchè questa questione ebbe già la sua prima disamina nella Camera dei deputati. L'onorevole Nenni pose appunto il problema politico, prima di andare oltre nella discussione della legge elettorale, che, anche per coloro che non la considerano, in senso tecnico, legge costituzionale, non può non avere tuttavia un interesse costituzionale, e dimostrò che l'unico modo di conferire un minimo di legittimità all'iniziativa presa dal Governo era quello di formare e di mettere in funzione innanzitutto la Corte costituzionale. Al discorso che in quella occasione l'onorevole Nenni pronunciò, rispose, a nome del Partito di maggioranza, l'onorevole Bettiol. E sapete come l'onorevole Bettiol rispose alle accuse che l'onorevole Nenni muoveva alla maggioranza, di aver sabotato per cinque anni la realizzazione della Corte, e di non aver realizzato neanche uno degli istituti che la Carta costituzionale prevede? Rispose con un discorso completamente elusivo, in cui fra l'altro si leggono espressioni e pensieri di questo genere: « In questi cinque anni, onorevole Nenni, una maggioranza come la nostra, se non fosse stata veramente animata da saldo spirito democratico, avrebbe potuto trasformare la nostra vita politica in un regime autoritario, in un regime totalitario; mentre animati come siamo e come saremo da spirito democratico di libertà, una cosa sola possiamo oggi... ».

ZOTTA. Legga il resto.

MILILLO. Non interessa, onorevole Zotta; quello che interessa è sottolineare il significato di queste parole, alle quali non occorrono commenti perchè si senta il ricordo di altre espressioni pronunciate all'indirizzo del Parlamento, quando si instaurò in Italia il ventennio della tirannide fascista. Sono le stesse espressioni, con lo stesso tono: allora si parlava del bivacco nell'Aula sorda e grigia e ci si faceva merito di aver risparmiato questo supremo oltraggio al Parlamento; parimenti oggi l'onorevole Bettiol si fa merito di non aver trasformato la nostra vita politica in un regime totalitario. Merito che d'altronde non compete nè a lui nè al suo Partito, perchè tutti sappiamo che, se questo in Italia non è avvenuto, non è avvenuto perchè la strada è stata decisamente sbarrata dalle forze democratiche del Paese. (*Applausi dalla sinistra*). E l'affronto fu avvertito a tal punto che si dovette sentire, niente meno, il neo fascista Almirante insorgere contro questo linguaggio. Il fascista Almirante diventava, su-

prema ironia!, vindice della democrazia italiana nei confronti della Democrazia cristiana con questi termini: « È veramente con uno stato d'animo di singolare disagio che ci induciamo a ricordare a voi tutto questo, perchè la Carta costituzionale l'hanno realizzata i Partiti che voi rappresentate. La Carta costituzionale è stata da voi dipinta... come il *sancta sanctorum* della rinata democrazia italiana. Siete voi che costantemente vi siete, nelle vostre affermazioni parlamentari ed extra parlamentari, autodefiniti come i paladini di un sistema, il quale può essere considerato tale soltanto se ne siano realizzate le fondamenta ». Ed aggiungeva: « Altri, per aver pronunciato parole di simile tono, sono stati per decenni considerati come coloro che avevano mancato di rispetto al Parlamento ». Bisognava dunque subire la umiliazione di una lezione di democrazia pronunciata proprio dall'onorevole Almirante!

Signori senatori, oggi noi riproponiamo in in questa sede la stessa questione, che fu prospettata allora e di cui la maggioranza si sbarazzò sbrigativamente, come ha sempre fatto durante il dibattito su questa legge. Noi vi ripresentiamo oggi la stessa proposta in una situazione particolarmente aggravata, poichè le accuse di incostituzionalità, che noi abbiamo, fin dal primo momento, mosse a questa legge, hanno tratto, attraverso il suo *iter* legislativo, sempre ulteriore alimento da sempre nuove violazioni dei princìpi costituzionali. Di queste violazioni ora non parlerò, perchè esse sono presenti alla memoria di tutti coloro che seguono questo dibattito che appassiona e scuote l'opinione pubblica italiana da cinque mesi a questa parte. Ed ancora ieri, signori senatori, noi ci siamo occupati delle eccezioni di incostituzionalità. Si è tentato di impedirci di svilupparle e di render nota al Paese la profonda lesione degli istituti democratici, che questa legge elettorale comporta. Tuttavia, noi abbiamo diffusamente enunciate e dimostrate le nostre tesi. Che cosa ci si è risposto? Quali argomentazioni la maggioranza ed il Governo hanno opposto ai nostri precisi capi d'accusa? Capi d'accusa imperniati non soltanto sullo spirito generale che anima la nostra Costituzione e la pervade in tutte le sue parti, ma fondati su precisi, categorici precetti contenuti nelle specifiche norme della Costituzione stessa. Alla Camera non ci è stata data nessuna risposta all'infuori di questo discorso arrogante dell'onorevole Bettiol, al quale dianzi accennavo. Nessuna risposta da parte del relatore di maggioranza, onorevole Tesauro, il quale nella sua relazione scritta ebbe così a sbrigarsi delle eccezioni di incostituzionalità: « Si poteva in proposito — egli scriveva — osservare che se le eccezioni fossero fondate, avrebbero dovuto essere sollevate per tutte indistintamente le proposte di legge. Non risponderebbe certo a princìpi di carattere costituzionale concorrere all'emanazione di una legge, quando si è convinti che con l'ordinamento in vigore non è possibile legiferare prima che la Corte costituzionale sia costituita ». Egli, cioè, pensava, nientemento, di giustificare la deliberazione di questa legge elettorale, adducendo che, in ogni caso, la nostra eccezione relativa alla carenza della Corte costituzionale, doveva riferirsi a tutta la legislazione. Indubbiamente, è questa una grave lacuna; indubbiamente questa carenza della Corte costituzionale ha influito anche sulla legittimità e quindi sulla accettabilità, da parte della coscienza del cittadino, di tutte le nostre leggi. Ma è evidente che a voler commettere ancora un'ulteriore violazione, a voler fare ancora una volta a meno della Corte costituzionale, nell'atto in cui ci si accingeva a discutere e deliberare una legge di tale importanza quale è la legge elettorale, questa carenza non poteva non essere avvertita in modo assai più rilevante, carenza che non può non essere sentita come una mancanza assoluta di legittimità.

E venendo al fondo della questione, sapete come l'onorevole Tesauro se ne sbarazzava? Dicendo che la Corte costituzionale è destinata ad esercitare un controllo giurisdizionale di mera legittimità, mentre il controllo giuridico di merito sull'attività del Parlamento spetta unicamente al corpo elettorale; fingendo di equivocare, quasi che le eccezioni, che avevamo sollevato e che oggi più che mai manteniamo, non siano eccezioni attinenti alla legittimità, ma siano invece attinenti alla discrezionalità politica del Parlamento.

Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che il Parlamento è libero nella sua discrezionalità di adottare il sistema elettorale che riterrà più adeguato. Tuttavia, esso non può spostarsi, nell'elaborare il sistema stesso, dai princìpi fondamentali che derivano dalla Costituzione. Ed allora è evidente che la nostra è appunto un'eccezione che si riferisce al criterio della legittimità e non già al criterio del controllo politico.

Pedissequamente, le stesse parole e la stessa vana ed inconsistente giustificazione troviamo ripetuta nella relazione di maggioranza che e stata presentata al Senato, dove si dice egualmente che, essendo il sindacato della Corte costituzionale un sindacato di mera legittimità, essa non potrebbe in nessun caso esercitare un potere di controllo sulla discrezionalità della scelta del sistema elettorale.

È questo un modo assai chiaro di sfuggire alla questione, di eluderla, perchè non c'è dubbio che oggi l'illegittimità di questa legge consista soprattutto nel fatto di non poterla sottoporre al controllo e, diciamo, all'avallo della Corte costituzionale. Il giorno in cui voi sottrarrete al cittadino italiano, al popolo italiano il supremo diritto di portare dinanzi ad un organo giurisdizionale previsto dalla Costituzione le proprie doglianze, le proprie accuse di incostituzionalità, voi avrete minato indubbiamente e già in partenza la legittimità della deliberazione che vi accingete a prendere.

Ma oggi a che punto siamo? Le vicende che il disegno di legge sulla Corte costituzionale ha subìte sono note a tutti e sono più che significative. Disegno di legge presentato al Senato il 14 luglio 1948; relazione del Senato, 20 gennaio 1949; trasmesso, dopo una prima deliberazione, alla Camera, il 2 aprile 1949; presentata la relazione della Commissione alla Camera, il 17 aprile 1950: di un anno ebbe bisogno la Camera per elaborare la sua relazione! Successivamente, il disegno di legge è ritrasmesso al Senato, il 5 maggio 1951: un altro anno era passato da quando il disegno di legge era stato discusso alla Camera. La nuova relazione della Commissione del Senato all'Assemblea fu presentata il 1° agosto 1951: occorse ancora un altro anno perchè il disegno di legge fosse ritrasmesso alla Camera, ciò che avvenne il 22 ottobre 1952.

Ed arriviamo così alle ultime, recentissime discussioni, la cui eco non è ancora spenta.

Dinanzi alla Camera, cioè, si è posto un problema introdotto col nome di « emendamento Fumagalli » che ha rivelato tutta la sua gravità proprio nell'ultima discussione svoltasi dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Quale era questo problema? La Costituzione prevede che dei giudici della Corte costituzionale cinque siano nominati dalla Magistratura, cinque dalle due Camere riunite, cinque dal Presidente della Repubblica. Quali erano stati i criteri a cui si era attenuta la Costituente nell'affidare questa nomina ai vari poteri, il potere legislativo, il potere esecutivo, il Capo dello Stato? È chiaro che il principio era stato quello di costituire un organo che desse il maggiore affidamento possibile di obiettività, di imparzialità, di serenità, al di sopra delle competizioni delle parti politiche. E giustamente fu notato, in una delle sedute, che i cinque giudici, la cui nomina era demandata al Presidente della Repubblica, dovevano essere gli ultimi, perchè il Presidente della Repubblica potesse, dopo che già aveva preso visione di quelli nominati dagli altri due poteri, esercitare il suo intervento equilibratore e moderatore. Ebbene, il tentativo che si iniziò attraverso l'emendamento Fumagalli, ed al quale a tutt'oggi nessuno può affermare che la Democrazia cristiana abbia rinunziato, è stato quello di sottrarre al Capo dello Stato la prerogativa della nomina dei cinque giudici a lui spettanti.

Quando la Camera accolse l'emendamento Fumagalli e introdusse una norma in cui la nomina da parte del Capo dello Stato era subordinata alla proposta del Governo, cioè dell'Esecutivo, ricordate quale scandalo suscitò nel Paese: fu chiaro a tutti, anche ai meno avvertiti, che in tal modo la Democrazia cristiana e il Governo intendevano porre una ipoteca politica anche su questo futuro istituto, che la Costituzione ha previsto e prevede non già come organo politico, ma come organo giurisdizionale in senso stretto, come un organo di superiore giustizia costituzionale. Fu chiaro a tutti, dunque, che, attraverso quell'emendamento, si tentava di pri-

vare il Capo dello Stato di una delle sue più gelose prerogative.

Discettare qui, riprendere qui i motivi della polemica giuridica o pseudo-giuridica che allora e dopo si è fatta su questo tema, riprodurre i cavilli e le sottigliezze che si sono sovrapposti in quel dibattito, non servirebbe a nulla. Noi sappiamo che, al disopra di questi veli giuridici, vi era e vi è una esigenza politica profondamente antidemocratica del Governo: quella di metter mano e di esercitare direttamente il suo controllo anche sull'istituto che doveva e dovrebbe essere il supremo tutore della Carta costituzionale.

Ebbene, alla Camera dei deputati, è accaduto che questo tentativo, del quale il Senato aveva già fatto giustizia — poichè, a onore del vero e ad onore del prestigio di questa Assemblea, bisogna ricordare che il Senato fu unanime o quasi nel far giustizia di quello emendamento e nel restituire in pieno l'esercizio di questo altissimo diritto al Capo dello Stato — è stato ripetuto e la maggioranza non ha avuto ritegno di ritornarvi e di riprenderlo insistentemente, pervicacemente. Si è assistito perciò ad un dibattito penoso, in cui, attraverso quelli che ho chiamato veli giuridici, si è fatto il possibile per fare intervenire ugualmente il Governo in questa nomina, sia pure non più in forma di proposta, ma in forma di una particolare interpretazione che si voleva e si vorrebbe dare alla controfirma che il Presidente del Consiglio dovrebbe apporre al decreto di nomina del Capo dello Stato.

Il Senato giorni or sono, senza discussione, ha finalmente deliberato questa legge, ed essa è già stata promulgata. Ma questo può appagarci? No, signori senatori, perchè la nostra esperienza insegna che le leggi non applicate, in Italia, non si contano: l'Italia è il Paese in cui si è sempre registrata una inflazione di provvedimenti legislativi e contemporaneamente quello in cui esiste il minor rispetto delle leggi da parte degli stessi poteri pubblici. Noi quindi non possiamo essere tranquilli: intendiamo che la nuova legge sia concretamente realizzata attraverso l'effettivo funzionamento della Corte costituzionale. La sospensiva che propongo ha lo scopo di differire il seguito della discussione di questo disegno di legge sino a quando la Corte non sia funzionante.

Ed a questo riguardo, per noi è motivo di preoccupazione proprio l'atteggiamento della Democrazia cristiana e del Governo, perchè, nelle dichiarazioni finali alla Camera dei deputati, il Partito di maggioranza ha insistito sul punto di vista che la nomina dei giudici di spettanza del Capo dello Stato debba risultare dall'incontro delle due volontà del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica. Non mi occupo della discutibilità giuridica di questa interpretazione, ma è certo che essa ha un profondo significato e una grande portata politica.

E solo alla prova dei fatti, vedremo se, con la costituzione della Corte, le ragioni del buon senso e della moralità pubblica prevarranno e se la Democrazia cristiana si indurrà finalmente a rinunziare alla sua interpretazione che è profondamente lesiva delle prerogative del Capo dello Stato. Ecco perchè sentiamo la necessità inderogabile di questa esigenza, prima che continui la discussione dell'attuale legge, la quale non può essere deliberata se prima ogni cittadino non sappia di avere un giudice obiettivo e sereno, al quale presentare ricorso di eventuale incostituzionalità.

Dal momento che voi ieri sera, senza una parola di risposta, che non fosse quella che già avevamo sentito in Commissione dall'onorevole Zotta — al quale tuttavia non possiamo dare un grande credito dal momento che egli definì le norme costituzionali come clausole di stile...

ZOTTA. Non ha capito quello che io ho detto.

MILILLO. Forse si sarà spiegato male, tanto più che quel giorno lei disse che aveva la febbre. Lei parlò di clausole di stile, e noi sappiamo che queste, in gergo notarile, non impegnano, non avendo un preciso e inderogabile rilievo contrattuale, la volontà delle parti. Quando lei parte da queste premesse non possiamo certo dare gran peso ai suoi argomenti a difesa della presunta costituzionalità di questo provvedimento. Voi avete votato, dunque, ieri, contro le nostre pregiudiziali, ma nell'intimità della vostra coscienza non potete non riconoscere che in quel momento vi siete arrogati il diritto di giudicare quando invece eravate imputati. Dal momento che volete propinare al popolo italiano un disegno di

legge disonesto come questo, non siete certamente voi che potete pronunziarvi sulla istanza superiore di costituzionalità che noi abbiamo prospettata. Tale nostra istanza può essere quanto si vuole discutibile, ma solo un organo sereno, giurisdizionale ed a ciò preposto dalla Costituzione, può legittimamente intervenire per accoglierla o respingerla.

Signori senatori, questa proposta di sospensiva costituisce il minimo che vi si possa domandare; voi dovreste sentire il bisogno di concederla tanto più che oggi la stampa ha comunicato che si è già data esecuzione parziale a quella legge, poichè sembra che siano per essere eletti dalla Magistratura i primi cinque giudici della Corte. Se questo inizio non è destinato a rimanere soltanto tale, dobbiamo pensare e sperare che l'applicazione della legge, nel suo complesso, non debba ritardare se non di qualche giorno. Ma dobbiamo anche pensare che voi non dobbiate frapporre ostacoli alla sospensiva cui mi riferisco, che si risolverebbe, poi, a breve scadenza. È il minimo che vi si possa chiedere e voi avete il dovere di sentirlo, anzi, dovreste spontaneamente avvertire la esigenza politica morale, oltre che giuridica, di concedere la sospensiva che ho discussa, se non volete che definitivamente si abbatta su voi il giudizio negativo del popolo italiano. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura della proposta di sospensiva presentata dal senatore Mancinelli unitamente ai senatori Pellegrini, Pastore, Allegato, Montagnani, Bardini, Gavina, Rolfi, Ruggeri, Ristori e Moscatelli.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che il disegno di legge n. 2782 comporta nuovi oneri di spesa senza indicare i mezzi per farvi fronte (articolo 81 della Costituzione), ritiene che ogni discussione o deliberazione debba rinviarsi fino a quando non ne sia indicata la copertura finanziaria ».

PRESIDENTE. Il senatore Mancinelli ha facoltà di parlare per svolgere questa proposta di sospensiva.

MANCINELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo ad esporre le ragioni per cui propongo la sospensiva di cui do lettura: « Il Senato, considerato che il disegno di legge n. 2782 comporta nuovi oneri di spesa senza indicare i mezzi per farvi fronte (articolo 81 della Costituzione), ritiene che ogni discussione o deliberazione debba rinviarsi fino a quando non ne sia indicata la copertura finanziaria ».

La prego, onorevole Presidente, di riferire al suo collega Paratore l'espressione che io sto per dare del mio compiacimento di trovarmi certamente d'accordo con lui. L'onorevole Paratore è infatti un'autorità in materia, è stato anche mio maestro ed a lui debbo un grande insegnamento dal tempo in cui ha presieduto la Commissione finanze e tesoro.

La questione da me sollevata è stata minimizzata. Un giornale governativo di ieri ridicolizzava la questione che noi poniamo col richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Il relatore di maggioranza dell'altro ramo del Parlamento se l'è cavata con poche battute; il relatore di maggioranza, collega Randaccio, se l'è sbrigata dicendo: dal momento che la Presidenza del Senato non ha ritenuto di sottoporre alla Commissione finanze e tesoro questo disegno di legge significa che non c'è nessuna questione che possa interessare le finanze dello Stato.

Ora io non sono d'accordo e molti colleghi non sono d'accordo. Già nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Assennato ebbe a sollevare la questione, ma per il modo sbrigativo con cui si è voluti arrivare, superando ogni norma di legge, violando ogni norma di procedura, ogni norma di garanzia del Parlamento, per il modo con cui si è voluti arrivare alla cosiddetta approvazione di questa legge, questa eccezione è stata completamente trascurata come lo sono state tutte le altre. Noi intendiamo qui riproporre, con tutta la serietà che merita, questa eccezione perchè attiene a quella che è non solo l'esigenza della osservanza delle norme costituzionali, ma attiene anche all'esigenza di una buona amministrazione, alla esigenza di un sano ed onesto costume amministrativo. Il disegno di legge non prevede affatto come si faccia fronte alle spese che esso comporta in quanto viene a modificare il testo unico della legge elettorale. Si è detto: c'è l'articolo 91 del testo unico il quale ha valore permanente; siccome noi abbiamo apportate delle modestissime modifi-

che al testo unico, ci riportiamo per tutto il resto al testo unico stesso.

L'articolo 91 del testo unico dice: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge ». Ma a tale proposito è da osservare che l'articolo 91 del testo unico non fa altro che riportare letteralmente e integralmente quanto era disposto nel decreto legislativo 10 marzo 1946. Ma c'è una piccola differenza tra la situazione giuridica e costituzionale in cui si versava nel 1946, e la situazione giuridica e costituzionale in cui si versava nel 1948 e si continua a versare adesso; c'è una piccola sciocchezza e cioè che nell'intervallo di tempo era andata in attuazione la Costituzione della Repubblica ed era stato sancito nella Costituzione l'articolo 81 che stabilisce l'obbligo di indicare in ogni progetto di legge che importi nuove o maggiori spese i mezzi di copertura. Pertanto l'articolo 91 del testo unico non può essere applicato ed io aggiungo che non poteva essere applicato neanche per le elezioni del 1948 perchè quelle disposizioni erano destinate soltanto ad essere efficaci ed operanti per le elezioni del 1946 ed hanno esaurito la loro efficacia giuridica con le elezioni del 1946. La formazione del testo unico non modifica questa situazione, il testo unico ha carattere compilativo, ed è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica che non può essere creatore di una norma sostanziale.

Vediamo ora quale fondamento abbia la sospensiva da me proposta. Il disegno di legge in discussione è una semplice modifica al testo unico? No, esso non solo sovverte completamente l'ordinamento elettorale e costituzionale, incidendo sulle fondamenta dello Stato italiano, ma importa spese notevoli non prevedibili nel 1946. Infatti il nuovo congegno, complicatissimo e misterioso, che esige una molteplicità di operazioni, a taluni sconosciute, importa nuove e maggiori spese. Inoltre per l'incremento della popolazione il numero delle sezioni elettorali è aumentato in modo notevole: si tratta di centinaia di nuove sezioni. E c'è poi la questione dei numerosissimi corrieri che dovranno fare la spola dai punti più lontani della Penisola a Roma, andata e ritorno. C'è il prolungarsi delle operazioni degli uffici provinciali e poi dell'ufficio centrale nazionale, il che terrà impegnati per settimane funzionari, magistrati, segretari, esperti che dovranno partecipare a queste operazioni. Sulla stampa questa mattina era annunciato che il Governo prevede una spesa di 7 miliardi, per le operazioni elettorali. È vero che siamo abituati a scherzare con le centinaia di miliardi, ma sette miliardi sono pur sempre qualcosa. Dobbiamo allora esaminare l'articolo 81 della Costituzione con senso di responsabilità. Non per niente nella Costituzione è stato posto un limite all'attività legislativa, ma soprattutto al potere esecutivo, in questa materia. Si è voluto trasferire nell'articolo 81 il contenuto di disposizioni già operanti in base alla legge sulla contabilità generale dello Stato. I due ultimi capoversi dell'articolo 81 dicono: « Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

Abbiamo approvato il bilancio 1952-53 e in questo scorcio di esercizio dovranno essere fatte le elezioni, e dovranno essere fronteggiate le spese necessarie. Nel bilancio non esiste stanziamento alcuno per queste spese, nè in quello dell'Interno, nè in quello della Presidenza del Consiglio, nè in quello della Giustizia.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è la nota di variazione alla Camera.

MANCINELLI. Già, ne abbiamo avuto notizia dalla radio, come al solito. Verrò a parlare di questo. Poichè non vi è stanziamento, il Governo, quando ha presentato il disegno di legge, aveva l'obbligo costituzionale di indicare i mezzi finanziari di copertura. Non l'ha fatto. Questa è una riprova della negligenza, della trascuratezza, della leggerezza con cui il disegno di legge, lungamente preparato in campo extra parlamentare, è stato portato dinanzi al Parlamento. È una nuova dimostrazione della mancanza di riguardo che il Governo ha per il Parlamento, e non è una delle più trascurabili, perchè il Parlamento, per tradizione storica e per esigenza costituzionale, ha come sua fondamentale funzione, oltre quella legislativa, anche quella di esercitare un controllo in campo economico e finanziario sull'attività dell'esecutivo.

Si dice, tra l'altro, che la legge elettorale è una legge organica ed obbligatoria, per cui

non si debbono prevedere delle spese, in quanto che, appunto per il suo carattere obbligatorio, lo Stato deve in qualunque modo provvedere. È un ragionamento che non dice niente. È evidente che noi siamo perfettamente d'accordo che si tratta di una spesa obbligatoria; siamo perfettamente d'accordo che le elezioni debbono essere fatte quando la legge le stabilisce, ma tutti debbono essere d'accordo che appunto per ciò il Governo, osservando le norme della legge, le norme della Costituzione, deve tempestivamente disporre i mezzi per questa spesa. Ed è tanto vero che in altre occasioni nelle quali si trattava di fronteggiare spese che, se non stavano a cuore al Governo e alla maggioranza, stavano però molto a cuore ai lavoratori italiani, il Governo allora ha mostrato di essere molto preoccupato dell'osservanza dell'articolo 81: mi riferisco al caso della scala mobile per i dipendenti dello Stato. Quando i dipendenti dello Stato hanno chiamato il Governo, il Presidente del Consiglio, al mantenimento delle promesse fatte pubblicamente dall'onorevole De Gasperi, si è detto: riconosciamo il principio, è giusto, però ci sono delle difficoltà, perchè la scala mobile importa delle spese che non possono prevedersi nella loro concretezza e nella loro misura specifica, per cui il bilancio dello Stato, secondo l'articolo 81, non potrebbe consentire questa graduazione, questo movimento di spese. E rifugiandosi dietro l'articolo 81 (qui non è il caso di vedere se si potevano superare queste difficoltà), rifugiandosi dietro questo paravento si è negato ai dipendenti dello Stato la scala mobile, cioè si sono posti questi dipendenti benemeriti nella condizione di perdere giorno per giorno la capacità di acquisto dei loro stipendi e dei loro salari.

Per giudicare però del comportamento del Governo, io voglio riferirmi alle norme interpretative che il Governo ha dato a se stesso dell'articolo 81 della Costituzione. Era sorta qualche discussione, erano sorti dei dubbi sull'interpretazione dell'articolo 81, ed il nostro Presidente, quale Presidente della quinta Commissione finanze e tesoro del Senato, in accordo col Presidente della stessa Commissione alla Camera dei deputati, ha promosso uno studio da parte degli organi tecnico-giuridici per dare una interpretazione uniforme a queste disposizioni. E il risultato di questo studio è stato tradotto in norme direttive che, attraverso una deliberazione sia pure di carattere interno del Consiglio dei ministri, il Governo ha dato a tutte le dipendenti Amministrazioni. In queste istruzioni si dice tra l'altro, a proposito dell'interpretazione dell'articolo 81: « Rientrano nella disciplina dell'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, le cosidette note di variazione ai bilanci che importino un maggior onere finanziario di fronte a quello contemplato negli stati di previsione della spesa già approvata dal Parlamento. Vi rientra pure la legge di assestamento del bilancio ». Qui si parla di note di variazione per portare un aumento a stanziamenti già esistenti, non per creare degli stanziamenti nuovi, egregi colleghi. Se è vero che l'ultimo comma dell'articolo 81 è operante e deve essere applicato nel caso in cui, esistendo gli stanziamenti, gli stanziamenti sono apparsi insufficienti, a molto maggior ragione deve ritenersi operante l'articolo 81, ultimo comma, quando gli stanziamenti mancano del tutto, come nel caso nostro.

Nelle stesse istruzioni emanate a tutti i Ministeri si dice: « Non vi è dubbio che all'articolo 81 soggiacciono tutti i provvedimenti legislativi concernenti particolari oggetti e che importino nuovi oneri finanziari al bilancio dello Stato. La molteplice varietà delle ipotesi che per effetto delle sempre crescenti esigenze di pubblico interesse vanno quotidianamente a tradursi in concreta realtà, dispensa dal fare ulteriori esempi. Basti ricordare per tutti il provvedimento in corso recante miglioramenti al trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato che per le conseguenze finanziarie a carico del bilancio stanno provocando da parte del Governo la ricerca di mezzi e di entrate per la copertura della nuova spesa ». Anche in quel caso degli aumenti ai dipendenti statali (non parliamo della scala mobile che è stata respinta) ci trovavamo di fronte a stanziamenti già esistenti, ad articoli specifici divisi per titoli e per categorie ed è il Governo che ha dato questa disciplina a se stesso, anche in quel caso si è intesa la necessità, in applicazione dell'articolo 81, di trovare la copertura. « Una particolare menzione meritano i

decreti ministeriali di assegnazioni di fondi in base a speciali deleghe legislative — ci riferiamo proprio alla delega contenuta nella legge del 1946, prima che esistesse l'articolo 81 della Costituzione e che, secondo ogni interpretazione giusta ed onesta, non deve considerarsi più operante —. Sembra chiaro che se la legge di delega indichi direttamente i mezzi per far fronte alle nuove maggiori spese, il decreto ministeriale di carattere esecutivo non ha motivo di preoccuparsi della prescrizione dell'articolo 81 ». Ma nell'articolo 91 del testo unico non si indicano i mezzi, si demanda al Ministro del tesoro di trovarli. « Se invece la legge di delega nulla dice al riguardo, il decreto ministeriale dovrà, per l'efficacia legislativa stessa attribuitagli, darsi carico di indicare i mezzi per far fronte alla spesa. A maggior ragione vanno assoggettati alla prescrizione dell'articolo 81 i provvedimenti legislativi diretti a dare attuazione agli obblighi finanziari ».

Io credo che gli obblighi derivanti dalla firma dello sciagurato Trattato di pace siano obblighi su cui non si può discutere, obblighi definitivi, certi, sia pure ingiusti, assunti dallo Stato. Ebbene, anche per quanto concerne gli obblighi derivanti dal Trattato di pace, le disposizioni governative dicono che è necessario trovi applicazione giusta, completa, l'articolo 81 della Costituzione.

D'altro canto, poichè anche le spese obbligatorie alla pari di quelle facoltative hanno bisogno di una effettiva copertura, riesce ben chiaro come, una volta destinate le possibili maggiori entrate a coprire le prime, più frenata sarà l'iniziativa del Governo e del Parlamento per le spese facoltative. Il che significa che anche per le spese obbligatorie deve trovare applicazione l'articolo 81 della Costituzione.

Ed allora, onorevoli colleghi, il fatto che il Governo abbia presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per provvedere attraverso le variazioni di bilancio alle spese elettorali per oltre 7 miliardi, sta a confermare la violazione dell'articolo 81, il dispregio in cui il Governo ha tenuto e tiene il Parlamento, il mal costume di cui è improntata tutta l'Amministrazione.

Questa legge è un'aperta confessione da parte del Governo delle sue mancanze.

Noi abbiamo avuto casi in cui il Capo dello Stato, valendosi delle sue prerogative, ha dato un esempio ed una lezione al Governo ed un po' anche al Parlamento, quando il Governo ed il Parlamento hanno trascurato, come molte altre norme fondamentali della nostra Costituzione, di osservare l'articolo 81 della Costituzione stessa.

Il Parlamento aveva approvato una legge che portava l'aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro. Si trattava non di oltre 7 miliardi, ma solo di oltre 143 milioni. In quella legge si diceva che il Ministero del tesoro era autorizzato a portare al bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione della legge stessa. Cioè si delegava al Ministro del tesoro la copertura della spesa.

Il Capo dello Stato, con suo messaggio, ha restituito al Parlamento quella legge. Ed è interessante, perchè costituisce una ragione di riflessione per tutti dar lettura di questo messaggio: « Onorevoli membri del Parlamento, mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente l'aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro, approvata dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 16 dicembre 1948 e dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato il 16 marzo 1949. L'articolo unico di tale legge dopo avere col primo comma aumentato i soprassoldi nella misura del trecento per cento rispetto a quelli previsti dalle vigenti norme, col secondo comma dispone che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge. Sembra che in tal guisa non si ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto che, pur venendo autorizzata una maggiore spesa, non si indicano i mezzi per farvi fronte. Questa considerazione mi induce ad invitare la Camera ad una nuova deliberazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione ».

Un caso analogo si è presentato per un'altra legge contenente provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato terreni minati.

Il Capo dello Stato ha dato una nuova lezione di correttezza al Governo ed al Parlamento. Anche in questo caso ha restituito la legge con eguale messaggio invitando il Parlamento ad uniformarsi all'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione.

D'altra parte, sappiamo che da molto tempo, in varie occasioni, il Governo si è rifiutato e si rifiuta ancora di aderire alle legittime e sacrosante richieste dei mutilati di guerra, dei tubercolotici e di altre categorie, si è rifiutato di venire incontro alle esigenze fondamentali di vita di queste categorie di sofferenti, di benemeriti della Patria.

Vi è l'usbergo dell'articolo 81 della Costituzione. Ma, allora, l'articolo 81 vale soltanto quando è a servizio della mala volontà del Governo! Ma quando si tratta di andare incontro alle necessità fondamentali di così larghe categorie di cittadini non vale. Ecco perchè la sospensiva che io chiedo risponde non solo alla necessità di osservare nel caso presente l'articolo 81 della Costituzione, non solo alla necessità di un buon costume nella pubblica amministrazione — e ve n'è tanto bisogno, in questo dilagare di malcostume, di corruzione, di irregolarità — ma risponde ad una esigenza di osservanza della Costituzione e ad una esigenza che riguarda la funzione fondamentale del Parlamento per ciò che concerne le pubbliche spese; risponde alla esigenza di richiamare il Governo a quelli che sono i suoi doveri.

Io chiudo dicendo: questa legge, per cui non si è tenuto in nessun conto la Costituzione, questa legge che non risponde in alcun modo ai bisogni del Paese, alla volontà del Paese, alle aspirazioni del Paese, non è stata giustificata in nessun modo. Io vi dico, signori del Governo: voi che passate sopra a tante norme fondamentali della Costituzione, che passate sopra ai bisogni, alle aspirazioni, alla coscienza nazionale, come legittimate questo diritto, che rivendicate, di mantenervi al Governo, di guidare il Governo? Quali titoli avete acquistati nella storia del movimento italiano? Solo se aveste dei titoli sacrosanti di sacrifici, di lotte, quali ha la classe operaia, si potrebbe indulgere all'inosservanza di certe norme, quantunque non sarebbe cosa da consigliarsi; ma voi, nella vostra posizione, nella vostra tracotanza, non avendo nessun titolo nè passato nè presente, non avete nessun diritto di violare la Costituzione, ed è perciò che noi vi richiamiamo all'osservanza, all'obbligo che avete di osservare le norme fondamentali che regolano la pubblica vita italiana, di rispettare le leggi fondamentali dello Stato e di rispettare il Parlamento. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Si dia lettura della proposta di sospensiva presentata dal senatore Rizzo Domenico insieme con i senatori Pastore, Pellegrini, Allegato, Montagnani, Bardini, Moscatelli, Rolfi, Cassitta, Ruggeri, Ristori e Gramegna.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, ritenuto che la presentazione del disegno di legge n. 2782 sotto la forma di un unico articolo contrasta con ogni principio di prassi costituzionale e regolamentare ed impedisce al Senato di discutere e votare il disegno di legge nelle forme obbligatorie e di rito, delibera che debba sospendersi ogni discussione e deliberazione relativa al disegno di legge stesso, salvo rinviarlo alla Commissione o al Governo perchè si dia ad esso la strutturazione in articoli separati ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Domenico per svolgere questa proposta di sospensiva.

RIZZO DOMENICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se io non avessi la certezza che ciascuno di voi ha lungamente meditato sul testo della legge che da qualche giorno è sottoposta al nostro esame, se non avessi la certezza che ciascuno di voi, amante del bello stile, ha gustato più di una volta la lettura di questo prezioso documento letterario, di questo chiarissimo elaborato, che dovrebbe tradursi in norma legislativa, oserei leggere da capo a fondo il chiaro testo di legge, che si concreta, come tutti voi sapete, in un unico articolo, il quale impegna, è vero, quattro facciate degli stampati ordinari della nostra Assemblea, ma, ciononostante, costituisce un articolo solo.

Non credo che l'onorevole Scelba abbia avuta molta fortuna in questo suo disegno di legge, nè dal punto di vita tecnico, nè da ogni altro punto di vista. Il Senato ricorderà che

il testo originario, in quella parte votata in blocco nell'altro ramo del Parlamento, provocò le correzioni, suppongo, dell'Ufficio di segreteria della Camera dei deputati, il quale Ufficio pare che non riuscisse a capire a che cosa un certo pronome andasse riferito, onde tradusse, nel messaggio al Senato un « disponendoli » in « disponendo i singoli eletti » per dare un qualunque significato al periodo contenuto in uno degli ultimi comma della legge.

Ebbene, onorevoli colleghi, questo testo originariamente così poco preciso dal punto di vista letterario, originariamente così poco chiaro, così niente perspicuo, questo testo di legge, che con un solo articolo, inusitatamente suddiviso con una numerazione romana che la nostra legislazione corrente ignora, ma che mi pare ripresa precisamente dalla legislazione sovietica, questo testo di legge si propone di modificare, col suo unico articolo, almeno quattro capi del testo unico del 1948, e la tabella allegata allo stesso: con l'aggiunta di una disposizione di immediato vigore, che è stata fortunosamente scoperta all'ultimo momento davanti alla Camera dei deputati.

Ma questo testo originariamente così poco preciso ed apprezzabile dal punto di vista della tecnica legislativa, è stato peggiorato, poi, con l'interpolazione quanto mai maldestra di sei emendamenti pescati a caso nella massa degli emendamenti presentati alla Camera dei deputati e cacciati con tale scarso criterio logico nell'elaborato ministeriale da farne venire fuori, per esempio, quel capolavoro di inconcludenza che è il punto quarto nel quale, come andremo a vedere quando approfondiremo la discussione su questo punto, resta fissato che nella Valle d'Aosta si abolisce, sì, il ballottaggio, ma il ballottaggio, nella Valle d'Aosta, rimane il presupposto delle elezioni e del collegamento delle liste!

Ora, onorevoli colleghi, se la cosa avesse soltanto un'importanza formale, noi ci saremmo potuti anche solo limitare ad ironizzare sulla frettolosità di un ufficio ministeriale che non riesce a congegnare con esattezza sufficiente un testo di legge, o avremmo potuto chiedere alla interpretazione autentica i chiarimenti necessari per rendere possibile e attuabile la legge. Ma la cosa, onorevoli colleghi, non è affatto di importanza formale: la cosa è di importanza nettamente giuridica, e dirò ancor meglio di importanza giuridico-costituzionale.

In seno alla prima Commissione posi il rilievo sotto forma di emendamenti diretti a racchiudere in articoli distinti le varie norme innovatrici o modificatrici di questo disegno di legge. Questi emendamenti furono svolti, come ne furono svolti molti altri, ma per ragioni di tempo o per ragioni che la maggioranza preferisce indicare come politiche, non furono presi in considerazione. Non dubito che potremo ridiscutere qui, in sede di illustrazione degli emendamenti, lo stesso problema, ma ho preferito, collegandomi ad una prassi già seguìta nell'altro ramo del Parlamento, di fare della questione una domanda di sospensiva. La questione del resto non l'ho scoperta io: essa, come è facile capire, era stata vista fin dalla prima lettura del testo del disegno di legge e la prima Commissione della Camera dei deputati aveva addirittura formulata, ad opera della minoranza, una risoluzione per il rinvio del testo originario al Ministro proponente, perchè si degnasse di modificarlo dal punto di vista letterario e strutturale, suddividendolo in articoli, per poi ripresentarlo in una forma aderente non solo alla prassi ma, come vedremo, a certi specifici obblighi giuridici che regolano la formazione delle leggi.

Questa risoluzione fu votata in seno alla 1ª Commissione della Camera dei deputati, ma fu respinta, sia pure con uno scarto non notevole di voti. Poi, dinanzi a quel medesimo ramo del Parlamento, quando si prese a discutere gli emendamenti, la questione riaffiorò, sia pure in via indiretta, attraverso un richiamo del Presidente dell'Assemblea, il quale, in relazione ad osservazioni dell'onorevole Miceli fece appunto alla minoranza di non aver proposto specifici emendamenti diretti a suddividere in più articoli il testo di legge. Ciò che, diceva l'onorevole Gronchi, avrebbe prodotto certi determinati effetti regolamentari che, viceversa, sono preclusi o sono esclusi dalla formulazione in un unico articolo.

Come vedete, onorevoli colleghi, basta richiamare questo rilievo dell'onorevole Gronchi per cominciare a porsi il quesito se la formulazione in articoli del disegno di legge sia soltanto un fatto attinente alla forma e alla

sintassi o se non sia, per caso, un istituto, oltre che sintattico, giuridico. Ora, basta avere una superficiale conoscenza dei testi costituzionali, per riconoscere che il fatto ha un suo rilievo giuridico-costituzionale.

Già lo Statuto albertino, all'articolo 55, faceva richiamo a leggi formulate in articoli. La nostra Costituzione, all'articolo 50, introducendo quel modesto istituto di democrazia diretta che è la possibilità di proposizione popolare delle leggi, la cosiddetta iniziativa legislativa popolare, pone come condizione di validità della proposta di iniziativa popolare che essa sia formulata in articoli. Questo sta a significare, evidentemente, che, ove a questa forma vincolante non si prestasse osservanza, la proposta di legge, sia pure per un impedimento di carattere formale, non potrebbe trovare ingresso presso il Parlamento della Repubblica. C'è qualche cosa di più: nell'articolo 72 della nostra Costituzione la necessità dell'articolazione è riaffermata ripetutamente come elemento della procedura costituzionale di formazione della norma legislativa, che è poi la funzione prima del Parlamento.

Ricorderò infine che nel nostro Regolamento, in una serie numerosa di articoli, e nel Regolamento della Camera dei deputati, all'articolo 84 e in altri numerosi, questa funzione sostanziale dell'« articolo » è riaffermata come dominante tutto il processo legislativo.

Se così è, onorevoli colleghi, io mi domando: a parte le ragioni di fretta, a parte la ragione politica che spingono il Governo e la maggioranza verso il traguardo finale che dovrebbe essere quello dell'approvazione della legge; a parte quelle che possono essere le suggestioni contingenti, io mi domando, e domando a lei, onorevole Zoli...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ce l'ha con me, oggi. (*Ilarità dal centro*).

RIZZO DOMENICO. ... grande avvocato, prima che Guardasigilli: ci è mai capitato di intrattenerci in una legge fatta come questa? Una legge, che nell'unico articolo modifica...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. S'impara sempre! (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*).

RIZZO DOMENICO. Non c'è dubbio, onorevole Zoli, che questa è risposta degna della sua intelligenza, ma è anche conforto della mia tesi.

PICCHIOTTI. Questa è fiorentina!

RIZZO DOMENICO. L'avesse almeno stilato un toscano, questo disegno di legge: perchè, tra l'altro, l'ammissione dell'onorevole Zoli conferma che il suo stile siculo-moresco non lo rende intelligibile agli abitanti di molte Regioni italiane. Ma, signori, quando arriveremo all'applicazione pratica, l'effetto di questo elaborato sarà quello di aver fatto sciupare sei mesi al Parlamento per fare una legge che nessun magistrato d'Italia sarà capace di applicare. Noi speriamo, in verità, che non occorra che venga applicata: ma vi assicuro, se lo si dovrà fare, non ci sarà sforzo di intelligenza adeguato a coordinare le contraddizioni, gli errori, i contrasti e le incongruenze che sono accumulate in queste quattro pagine stampate. Non voglio dire che sia stato fatto apposta, ma indubbiamente è stato fatto in fretta. Mi riservo di esaminare periodo per periodo questa legge, nella mia veste di relatore di minoranza, e poi vi domanderò come si farà, illustri rappresentanti dei Partiti minori, ad arrivare alla proclamazione dei candidati e ad assicurare nominativamente 85 seggi di premio.

Ma quello che conta ai fini della sospensiva, onorevoli colleghi, è che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che trascura nettamente, non soltanto la forma ordinaria dal punto di vista letterale, sintattico, grammaticale, ma quelle norme di forma vincolanti che scaturiscono dalla Costituzione. Bisogna articolare i disegni di legge, bisogna cioè che ogni articolo contenga, se non un solo concetto, perchè non sarebbe pretendibile, dei concetti analoghi, simili e vicini. Non si può pretendere di regolare o di modificare quattro capi della vecchia legge con un unico articolo, per giunta in alcune parti interpolato di lunghi emendamenti raccogliticci, che sia un testo ancora più inconciliabile con il residuo testo unico del 1948.

Alcune piccole preziosità, come esempio, derivanti da questo testo: « Esso mantiene fermo ed in vigore l'articolo 70 del testo unico del 1948 pel quale in Italia la rappresentanza alla Camera dei deputati è proporzionale ». Ma questa legge vi dice pure che tale rappresentanza è maggioritaria! Ed ancora, altra inezia,

« Rimane fermo l'articolo 13 che stabilisce che in Italia esiste un collegio unico nazionale, nel quale vanno presentate le liste formate in una certa maniera ed entro un certo termine ». Arriva invece questa legge e vi dice che non esiste affatto un collegio unico nazionale dove occorre presentare delle liste in certe forme ed in certi termini.

Ci rivedremo, onorevole Scelba, appena sarà pubblicato il decreto di indizione dei comizi, vedrà se arriveremo a portare davanti al magistrato ordinario e poi davanti al magistrato costituzionale questa legge, se mai si riuscirà ad imporla!

Altro esempio che riguarda l'articolo 68: in Val d'Aosta sarà eletto chiunque abbia il 50 per cento dei voti più uno. Questa legge abolisce invece il ballottaggio. Come si eleggerà il deputato di Val d'Aosta?

Questo è il testo di legge che, dal punto di vista strutturale, si pretende che il nostro Parlamento approvi! E ho dato qui solamente qualche esempio; nella mia relazione di minoranza ho denunciato, invece, per lo meno 20 contrasti e contraddizioni con il testo unico vigente e non c'è neppure la riserva — neanche in via di delega — di operare il coordinamento! Questo il testo di legge che dovrebbe mettersi nelle mani dei componenti degli uffici centrali, circoscrizionali e nazionale e che poi dovrà interpretarsi da quella Giunta delle elezioni, che è, in ultima analisi, la suprema arbitra di questa materia. Ma alla Giunta delle elezioni, naturalmente, andrà la maggioranza della maggioranza e la maggioranza della maggioranza non manderà per aria una elezione che abbia comunque assegnati 380 posti a quel raggruppamento che, abbia o non abbia avuto il 50 per cento più uno dei voti, sia riuscito ad arraffarli con la proclamazione.

Perchè questa sarà la conclusione finale, questo sarà il risultato concreto: voi andrete a fare delle elezioni per le quali avrete praticamente abolita (ed è la prima volta che credo si verifichi nella storia costituzionale dei Paesi con un minimo di civiltà) la possibilità del controllo della Giunta delle elezioni, che non potrà mai indagare sull'intera massa dei voti per concludere con un risultato che apparentemente potrebbe anche riflettere un solo caso, un solo eletto, ma che potrebbe, in realtà, condurre al rovesciamento delle situazioni di maggioranza e di minoranza e quindi allo scioglimento della Camera dei deputati.

Ecco perchè esorto i colleghi attraverso la proposizione di questa sospensiva a rimandare almeno alla Commissione questo testo di legge, affinchè sia formulato in maniera da diventare comprensibile, possibile, attuabile e non contraddittorio e inconcludente così come è. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Si dia, infine, lettura della proposta di sospensiva presentata dal senatore Sereni insieme con i senatori Pastore, Pellegrini, Allegato, Montagnani, Bardini, Moscatelli, Rolfi, Gramegna, Ruggeri, Ristori e Cassitta.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica delibera che si debba rinviare ogni discussione o deliberazione relativa al disegno di legge n. 2782, fino a quando non entri in vigore la legge che disciplina l'esercizio del *referendum* sulle leggi ».

PRESIDENTE. Il senatore Sereni ha facoltà di parlare per svolgere questa proposta di sospensiva.

SERENI. Onorevoli colleghi, ascoltavo or ora il collega Rizzo mentre illustrava la sua sospensiva, e mi veniva fatto di pensare come tutti coloro, non numerosi, invero, che erano presenti nell'Aula, non potessero non concordare sulla sostanza delle sue osservazioni, e su quella, in particolare, relativa al collegio unico nazionale, previsto dal testo unico del 1948 in una determinata forma, impossibile a conciliarsi con quella ammessa dal disegno di legge in discussione. Potrà così avvenire che, a termini di legge, siano presentate al collegio unico nazionale delle candidature, delle quali non si saprà poi che fare. Nell'ascoltare, tuttavia, dubitavo dell'efficacia che queste osservazioni avrebbero potuto sortire nei confronti di una parte dello scarso uditorio. Non abbiamo visto forse i colleghi della maggioranza restare, già in passato, insensibili dinanzi alla contestazione di errori materiali di trascrizione, come quello da noi rilevato una volta nel bilancio dell'Interno, e votare che due più due fanno non quattro, ma cinque? Quando poi si tratta di questioni che toccano questo disegno di leg-

ge, siamo abituati ormai a sentire esprimere dai nostri colleghi di maggioranza il pieno accordo, in conversazioni private, sulle nostre osservazioni; ma, al momento del dibattito e della votazione in Aula, quel che si esprime è solo il silenzio e un voto contrario.

Senza farmi delle illusioni sulla sospensiva che mi accingo ad illustrare, tuttavia, vorrei augurarmi una più attenta e fattiva attenzione da parte dei colleghi della maggioranza. La mia sospensiva propone di rinviare il dibattito sul disegno di legge elettorale fino a quando non entri in vigore la legge che disciplina l'esercizio del *referendum*; e vi dirò subito per quali ragioni è necessario che sul tema, da me proposto, maggioranza e Governo riflettano, in seria considerazione della situazione che si è creata nel Paese, e che in quest'Aula stessa ha trovato una sua espressione in incidenti come quelli di stamane.

Non lo dimentichino, gli onorevoli colleghi della maggioranza e del Governo: quando, alla Camera dei deputati, per la discussione e per l'approvazione di questo disegno di legge è stata imposta una procedura abnorme, eccezionale; quando, di nuovo qui in Senato, la procedura d'urgenza è stata adottata, alcune settimane erano ancora a disposizione del Governo per far passare la nuova legge elettorale. Con baldanzosa sicurezza, il Governo contava sulla possibilità di ottenere, o piuttosto di imporre ai due rami del Parlamento, in tempo utile, l'approvazione di questo disegno di legge. Esiste oggi questa stessa baldanzosa sicurezza? In questo ramo del Parlamento, dopo la richiesta della procedura d'urgenza, il Governo, in forma ancora più aperta, è ricorso a quella stessa procedura abnorme che era stata imposta alla Camera dei deputati. Ma siamo, come si dice in Toscana, coi sassi alle porte; e sebbene in questo ramo del Parlamento nessuna forma di ostruzionismo sia stata finora usata dalla minoranza, la vostra certezza di riuscire a far passare la legge truffa è fortemente scossa. Che non vi sia stato ostruzionismo, lo ha dovuto riconoscere in Commissione anche il Presidente Tupini; egli ha ripetutamente dichiarato che gli interventi dell'opposizione hanno tutti posto problemi seri e reali, sulla cui soluzione si poteva non concordare, ma che meritavano comunque di essere discussi. Ostruzionismo è stato, semmai, quello dell'assenza di ogni forma di replica da parte dei colleghi di maggioranza componenti la Commissione. Nessuna forma di ostruzionismo è stata, d'altra parte, usata fino ad oggi in Aula; ma è chiaro che, di fronte al tentativo di nuove violazioni della Costituzione e del Regolamento, l'opposizione eserciterebbe ogni diritto che le spetti in base alla Costituzione ed al Regolamento anche a scopo ostruzionistico. La legittimità di quest'uso è pienamente riconosciuta, del resto, anche e proprio in uno scritto del Presidente della Repubblica, che è stato recentemente ripubblicato; l'uso diviene non solo legittimo, ma doveroso, quando l'opposizione, come nel caso in esame, a buon titolo ritiene che siano state violate fondamentali norme costituzionali. E tanto più legittimo appare quest'uso quando — e non certo per colpa dell'opposizione — mancano quegli organi costituzionali i quali dalla nostra Carta sono previsti proprio per verificare la costituzionalità dei provvedimenti legislativi.

Nessuno di voi uomini del Governo, nessuno di voi uomini della maggioranza governativa, dicevo, può avere oggi la certezza che la legge truffa passi. Diciamolo pure apertamente: molti di voi, proprio in questi giorni, proprio per la serietà con la quale l'opposizione è stata condotta da parte nostra qui in Senato, proprio ed anche di fronte ai successivi tentativi di violazione del Regolamento da parte del Governo e di fronte al fallimento di questi tentativi in numerosi casi; proprio per questo, molti tra voi hanno perduto o stanno perdendo la fiducia nella vostra direzione parlamentare e politica. Per questo voi siete oggi non più baldanzosi, ma anzi preoccupati per i risultati finali di questo giuoco d'azzardo in cui il Governo ha impegnato non solo se stesso e la sua maggioranza, ma purtroppo tutto il Paese.

Per questo, dicevo, mi lusingo che in questo momento, forse, con maggiore ponderatezza, con maggiore senso di responsabilità per le sorti del Parlamento, per le sorti della vostra stessa parte politica, per le sorti, che io spero pur vi saranno presenti, della pace interna, della pace civile del nostro Paese, voi vogliate ascoltare queste mie parole: che hanno un valore non per la persona che ve le dice, ma per

le forze che io qui rappresento, e che non sono solo, badate bene, quelle della mia parte politica nel senso più ristretto della parola. Voi dovete riconoscere che non solo in questa Aula, ma nel Paese, una parte importante del popolo italiano guarda a questa legge con diffidenza, con ostilità aperta, la considera come una violazione delle norme fondamentali della nostra Costituzione e del nostro regime democratico e parlamentare.

Tensione nel Paese: non dobbiamo dimenticare che le prime origini di questa tensione, se consideriamo la questione dal punto di vista costituzionale, stanno proprio e in primo luogo nella mancata realizzazione di alcune norme esecutive di disposizioni contenute nel testo della Costituzione repubblicana. Non voglio allargare il mio discorso (non sarebbe qui il luogo) ad altri aspetti della mancata realizzazione di norme costituzionali, in una situazione che pure era particolarmente favorevole (per quel che riguarda le possibilità offerte al Governo) alla realizzazione di queste norme. Si possono lamentare certi difetti nel funzionamento del Senato o della Camera dei deputati. Ma non si può dire che alla Camera dei deputati o al Senato il Governo non abbia avuto una maggioranza compatta, docile; non solo per il fatto che nell'altro ramo del Parlamento esso dispone di una maggioranza assoluta di parte democristiana, ma per il fatto che anche in questo ramo del Parlamento (ove una maggioranza assoluta democristiana non esiste), non si sono avuti casi rilevanti di discordia nel voto tra i rappresentanti del Partito democristiano e quelli degli altri Partiti della coalizione governativa, anche quando questi erano fuori del Governo. Non si può dire, comunque, che discordie di questo genere si siano manifestate per quel che riguarda l'articolo della Costituzione che è la materia o l'argomento della mia proposta di sospensiva: quello riguardante il *referendum*. Non ho qui bisogno di farvi la storia del disegno di legge, necessario a che il *referendum* potesse diventare un mezzo effettivamente a disposizione del popolo italiano. Non voglio usare parole forti, ma credo che il termine più moderato che si possa usare a proposito dei giuochi con i quali è stata evitata l'approvazione di questo disegno di legge sia quello di pirateria politica.

Di volta in volta, da parte del Partito di maggioranza, si sono presi degli impegni solenni, aperti, pubblici per l'approvazione a questa o a quella data della legge sul *referendum*; da parte dell'opposizione, al fine di accelerare l'approvazione del decreto, si è rinunziato alla presentazione di emendamenti; ma il Partito di maggioranza ha sfacciatamente rinnegato i suoi impegni, e a tutt'oggi questo disegno di legge non è approvato, e il ricorso al *referendum* non è aperto al popolo italiano.

Non credo, anche qui, di essere malevolo se affermo che il ritardo nell'approvazione della legge sul *referendum* (per la quale il Governo, a cinque anni da che è promulgata la Costituzione, non ha nemmeno sentito il bisogno di richiedere l'urgenza) è dovuto essenzialmente alla previsione che il Governo faceva quanto alla presentazione, proprio, di questo disegno di legge elettorale. Vi è, in proposito, non soltanto un peccato di omissione, dunque; nelle forme e nel modo della mancata approvazione del disegno di legge sul *referendum*, invece, si possono e si debbono rilevare gli estremi del dolo da parte del Governo e della maggioranza governativa.

Ma a questi argomenti, io lo so, voi non potete essere sensibili, perchè in questa omissione ed in questo dolo è impegnata la vostra responsabilità politica di Governo, di Partito, di coalizione, di maggioranza. Vi intratterrò, piuttosto, con altri argomenti, ai quali forse sarete più sensibili. Perchè è necessaria la sospensiva che vi propongo? O perchè, comunque, è necessario il ricorso ad una forma di *referendum*, qual'è quella proposta nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Togliatti, che abbinata alle elezioni consentirebbe al Paese di pronunciarsi direttamente sull'applicazione o meno della vostra legge elettorale?

Vorrei illustrarvi questo punto, perchè qui si tratta, lo ripeto, di una argomentazione politica sulla quale credo necessario di attirare la vostra attenzione non solo da un punto di vista di parte, ma dal punto di vista dell'interesse generale del Paese. Ancor più: in ultima analisi, è forse dell'interesse della vostra parte politica stessa che si tratta, giacchè voi non potete ormai essere sicuri che questo disegno di legge possa, in definitiva, essere imposto in tempo utile anche a questo ramo del Parlamento.

Come si giustifica, nella nostra Costituzione, il *referendum*? In altre Costituzioni, come, per esempio, in quella degli Stati Uniti, là dove il Capo dello Stato ha funzioni tanto diverse da quelle del Capo dello Stato italiano, il *referendum* — ch'esso sia o non sia previsto nella legislazione — ha un'importanza del tutto diversa da quella ch'esso ha nella nostra. Nella nostra Costituzione, l'istituto del *referendum* trae la sua ragion d'essere dalla necessità che il popolo può sentire di esercitare direttamente la sua sovranità, affermata dalla Costituzione stessa, quando riconosca che il Parlamento non ha esplicato, a proposito di un provvedimento legislativo, il mandato che dagli elettori gli è stato affidato.

Non possiamo dimenticare le ragioni storiche che hanno indotto il legislatore ad inserire l'istituto del *referendum* nella nostra Costituzione; e queste ragioni storiche sono, anzi, quelle stesse che si ritrovano all'origine del nostro regime democratico e repubblicano.

Può darsi che, durante i dibattiti alla Costituente, questo nesso tra il *referendum* costituzionale e il *referendum* istituzionale sia stato da questo o da quell'oratore più o meno esplicitamente sottolineato. Ma non è questo che qui ci interessa. Certo è che l'introduzione di questo istituto nuovo (nuovo rispetto allo Statuto albertino) nella Costituzione repubblicana è nella coscienza del popolo italiano strettamente legata al *referendum* costituzionale. E su questo, almeno, credo che potremo essere facilmente d'accordo: che gli istituti e le istituzioni e gli articoli delle Costituzioni vivono non in una astratta sfera giuridica, ma proprio, e anzitutto, nella coscienza popolare.

Ma, orbene, quale è stata la caratteristica e la ragion d'essere del *referendum* istituzionale? Sarebbe difficile affermare che, da un punto di vista giuridico e costituzionale, la richiesta del *referendum* istituzionale fosse solo fondata sulle responsabilità politiche nelle quali la monarchia era incorsa in un determinato periodo storico. Se noi riferissimo il fondamento del *referendum* istituzionale solo a quelle responsabilità, noi commetteremmo, io credo, un grave errore dal punto di vista costituzionale, se non dal punto di vista storico.

Non dimentichiamo, in effetti, che la Costituente ha voluto mantenere una continuità storica e giuridica tra il vecchio ed il nuovo Stato italiano. L'accettazione di tale continuità era, certo, discutibile; il suo riconoscimento poteva piacere agli uni, dispiacere agli altri; ma resta il fatto che, dal punto di vista giuridico e costituzionale, la maggioranza della Costituente ha accolto, più o meno esplicitamente, il principio della continuità giuridica dello Stato italiano e non ha considerato la Repubblica come un nuovo Stato, sorto da una rivoluzione che ne abbia violentemente spezzato la continuità rispetto al vecchio Stato monarchico. Ciò può piacere agli uni, dispiacere agli altri, lo ripetiamo; ma il principio di questa continuità, implicito nel modo stesso della convocazione della Costituente, è restato confermato dal risultato dei suoi lavori.

In queste condizioni, come resta inquadrato il *referendum* istituzionale, dal quale la nostra Repubblica ripete il suo atto di nascita? E quale risulta il suo fondamento giuridico? La sua motivazione non potrebbe ricercarsi puramente e semplicemente nelle responsabilità storiche nelle quali la monarchia è incorsa; questo avrebbe potuto essere solo, semmai, il fondamento per il ricorso al *referendum* istituzionale in un regime che apertamente avesse dichiarato la sua origine rivoluzionaria, con la conseguente rottura della continuità giuridica nei confronti del vecchio Stato. Ma in Italia, non è questo che di fatto e in diritto è avvenuto; e il fondamento giuridico del *referendum* istituzionale sta nel fatto, proprio, che la monarchia nel periodo fascista ha contribuito a modificare e a distruggere le forme stesse dello Statuto albertino, che l'impegnava di fronte alla « volontà della Nazione ».

Continuità giuridica dello Stato italiano, responsabilità della monarchia per aver mancato al suo compito costituzionale, che era quello di rispettare e di far rispettare lo Statuto albertino: così si configura, dal punto di vista giuridico, la motivazione del *referendum* istituzionale. Orbene, è di fronte ad un problema per molti rispetti analogo che oggi noi ci troviamo. Io non voglio qui entrare nel merito della discussione su questo disegno di legge. Ma a noi tutti, a tutti gli Italiani che appassionatamente hanno seguìto e seguono questo dibattito, e ancor più la procedura usata per imporre questa legge, è chiaro che ci troviamo

qui di fronte ad un vero e proprio mutamento di regime.

Non voglio qui giudicare del valore politicamente positivo o negativo di tale mutamento; certo è, però, che ci troviamo di fronte ad un mutamento di regime che è apertamente dichiarato non solo da noi, ma dalla stessa relazione di maggioranza e dalla relazione del ministro Scelba su questo disegno di legge. Quando si dichiara, ad esempio — e non voglio qui, ripeto, entrar nel merito della questione — che questa legge elettorale è necessaria per far sì che la rappresentanza di determinati Partiti sia esclusa o limitata in Parlamento, è evidente che ci troviamo di fronte ad un atto politico che potrà esser valutato positivamente o negativamente, ma che è comunque all'infuori di ogni norma della Costituzione repubblicana, e all'infuori di ogni norma, direi di più, che regola un Parlamento democratico.

Non soltanto per questo, d'altronde, ci troviamo di fronte ad un cambiamento di regime; ma anche per il fatto che apertamente il Governo, nel presentare questo disegno di legge e nell'usare questa procedura, ha dichiarato e confermato l'orientamento della sua politica estera, che è la politica della cosiddetta « unità europea », della cosiddetta « Comunità di difesa europea », del cosiddetto « Parlamento europeo ». Alla vigilia della sua ultima partenza, anzi, l'onorevole De Gasperi ci ha detto che « questa politica (cioè la politica della cosiddetta " unità europea ") è tutta la sua politica »; e in questi giorni stessi, del resto, per le vie e sui muri di Roma, i manifesti della Democrazia cristiana ci dicono: « La Democrazia cristiana è il Partito che vuole l'unità europea ». Questa è la vostra politica, e voi non vi vergognate di dichiararla apertamente, oggi. Non voglio, anche a questo proposito, entrar nel merito della questione; non voglio discutere se questa politica di alienazione della sovranità nazionale, di abdicazione dalla sovranità nazionale sia buona o cattiva; ma certo è che questa non è la politica prevista dalla Costituzione repubblicana, non è una politica che si possa conciliare o comunque inquadrare nella nostra Costituzione repubblicana.

Si tratta, insomma, di un mutamento del regime interno e di una vera e propria sovversione dei rapporti internazionali del nostro Paese: che potranno essere migliorati o peggiorati dalla vostra politica, ma che comunque sovvertiti sarebbero, se vi lasciassimo condurre a fondo questa politica. Voi dichiarate apertamente, d'altra parte, la vostra volontà di imporre questa legge attraverso una procedura, che è di per sè ancor più grave della legge stessa, e che per un altro verso sovverte il regime democratico parlamentare che la Costituzione ci ha dato. A fondamento di questo regime, sta il principio che il Parlamento deve non solo approvare o respingere, ma discutere ed elaborare le leggi; e voi non potete negare — lo riconosceva ancor oggi l'onorevole Scelba — che la procedura che pretendete imporre è la negazione assoluta di questo principio.

E badate: quando io parlo di tali questioni di forma, e di procedura, di elaborazione delle leggi, io tocco quella che è l'essenza stessa del regime parlamentare. Voi sapete, onorevoli colleghi, che noi comunisti non consideriamo il Parlamento e la democrazia parlamentare come l'unica o come l'ideale tra le forme di un regime democratico: voi sapete che noi, fedeli al Parlamento così come è uscito dalla lotta di liberazione e come è consacrato nella Costituzione italiana, riconosciamo però che in altre condizioni storiche e in altri Paesi esistono forme di democrazia superiori a quella parlamentare. Ma se, come è vero, un regime parlamentare può assumere un valore ed una funzione democratica positiva, in che essa può consistere e trovare la sua giustificazione storica? Noi sappiamo che, al di sotto delle forme politiche e costituzionali, democratiche o non democratiche che siano, esiste una realtà sociale; e questa, nel nostro Paese, come in tutti i Paesi capitalistici, è la realtà di una società dilacerata in classi. In questa società le competizioni, che nascono dal contrasto delle classi in cui essa è dilacerata, e che sono insopprimibili finchè esista un regime capitalistico, si sviluppano in forme diverse: nelle forme della lotta economica, degli scioperi, delle lotte rivendicative; nelle forme della lotta politica come in quelle di una lotta sul fronte della cultura. Ma quando queste forze, queste esigenze, queste istanze contrastanti debbono trovare, in un regime parlamentare, la loro espressione nella vita statale, è essenziale, se il regime deve assolvere la sua funzione, che esse possano essere

espresse tutto col diritto della maggioranza ad essere rappresentata da una maggioranza in Parlamento, ma col diritto della minoranza a rappresentare adeguatamente e ad esprimere liberamente le istanze di gruppi sociali e le esigenze politiche contrastanti con quelle della maggioranza.

Chi sopprime per queste contrastanti istanze del Paese, la possibilità di esprimersi nel Parlamento, non compie soltanto una violenza contro quelle classi e quelle forze politiche di cui si mette a tacere o si cerca di soffocare la voce, ma attenta alla vita stessa del regime parlamentare, costringe le forze vive del Paese a trovare la loro espressione in altre forme, che possono essere di volta in volta quelle della lotta politica extraparlamentare, quelle della manifestazione di piazza, dello sciopero politico, se non si giunge — come già è avvenuto nella storia d'Italia e in quella di altri Paesi — alle forme di espressioni esplosive della guerra civile.

Quando voi violate il diritto della minoranza, pertanto, voi non violate soltanto un nostro diritto, ma attentate al regime parlamentare, attentate alla forma e alla sostanza stessa del modo di civile convivenza, che il popolo italiano, attraverso il *referendum* istituzionale, attraverso l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente, attraverso il suo contributo all'elaborazione della Costituzione repubblicana, ha scelto per la sua vita statale.

E che significa, che è, onorevoli colleghi, questa nostra Costituzione repubblicana?

« Le leggi son, ma chi pon mano ad elle », si dice, onorevoli colleghi. È una storia vecchia, questa, in Italia, ma sempre attuale. E vi sono, certo, delle leggi alle quali si può porre o non porre mano, e niente accade nel Paese; vi sono state anche delle Costituzioni alle quali non si è più posto mano, e sul momento nulla è accaduto. Quando si è posto da un canto lo Statuto albertino, ad esempio, un gran che, lì per lì, nel Paese non è accaduto, anche se qualcosa è accaduto più tardi. Ma bisogna ricordare come era nato lo Statuto albertino, e come invece è nata questa nostra Costituzione repubblicana. Diversamente da quanto è avvenuto per lo Statuto albertino, la nostra Costituzione repubblicana non è stata elargita dall'alto, da un monarca, ma è stata conquistata dal popolo italiano attraverso la lotta ventennale di avanguardie antifasciste, poi attraverso la lotta di grandi masse del popolo italiano nella guerra di liberazione. È una legge, questa nostra Costituzione, che non si può mettere in un canto senza che avvengano grandi cose in Italia, e cose dolorose per tutti gli Italiani.

Perchè vedete: questa nostra Costituzione repubblicana — possiamo dirlo con fierezza — non è soltanto una grande opera di saggezza politica del legislatore italiano. Se è vero, come è vero, che cultura non è solo quel che sta scritto nei libri, ma questa viva circolazione, che dalle masse profonde del popolo fa salire un sentimento, un'aspirazione (magari ancor vaga e informe), che gli uomini della cultura superiore, giuridica, scientifica e politica, elaborano; se questo è vero, dicevo, ebbene, il maggior prodotto della cultura contemporanea italiana è proprio la nostra Costituzione repubblicana, nella quale uomini di tutte le parti politiche hanno elaborato con sapienza guridica una materia ancora rovente d'entusiasmo e di lotta, ancora calda del sangue del popolo italiano.

Questo è la Costituzione italiana; e non si attenta alla Costituzione italiana senza che accadano molte cose nel nostro Paese. Una materia ancor rovente, questa materia della nostra Costituzione; e se qualcuno di voi avesse l'impressione che questa materia si sia raffreddata, sarebbe meglio che non si facesse delle illusioni.

Quando la Costituzione italiana dice, così, che l'Italia « rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali », dice qualcosa che non è scritto soltanto su un foglio di carta, o che sia semplicemente stato approvato dalla Costituente, ma sancisce una realtà politica che è uscita dalla tragica esperienza del nostro popolo italiano, gettato nel vortice della seconda guerra mondiale da un Governo che lo aveva profondamente diviso per privarlo delle sue libertà e del suo diritto di decidere della sua pace. Onorevoli colleghi, queste cose non sono soltanto scritte su un pezzo di carta, sono una ancor rovente esperienza del popolo italiano, sono più che mai presenti alla sua coscienza; e la vostra politica di reazione e di guerra più che mai rinfocola questo calore, l'attaccamento del popolo ita-

liano a questo, che è assai più che l'articolo di una Costituzione.

E quando la Costituzione, onorevoli colleghi, dice che lo Stato italiano, la Repubblica italiana, è fondata sul lavoro, anche qui ci troviamo di fronte ad un'espressione che qualcuno dei vostri forse, alla Costituente, ha accettata con eccessiva leggerezza, ma che certo non è un'espressione puramente verbale o retorica. Essa era già una realtà quando a Milano, a Torino, a Genova, nei grandi centri operai, i lavoratori italiani hanno appreso dalla loro esperienza dell'insurrezione vittoriosa la verità di quell'affermazione di Lenin, che la libertà è il fucile sulla spalla degli operai. In quei giorni, gli operai, le forze del lavoro, han saputo conquistare la libertà per tutti gli Italiani, hanno saputo ordinarne i limiti nelle concrete condizioni del nostro Paese. L'onorevole Marazza, che faceva parte del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, ove io avevo l'onore di rappresentare il Partito comunista — il collega Pertini e il collega Merzagora qui presenti son testimoni di quello che sto per dire — si trovò, qualche giorno avanti l'insurrezione in alta Italia, di fronte ad una proposta dei socialisti e dei comunisti, che il collega Pertini ed io avevamo avuto l'onore di portare al Comitato di liberazione. Per il successo della insurrezione, noi dicemmo, è necessario che, quando daremo l'ordine di insurrezione generale, il movimento parta dalle fabbriche. La cittadella dell'insurrezione sono le fabbriche, solo partendo di là si può vincere, perchè solo là vi è una massa compatta, organizzata e combattiva. Il collega Marazza riconobbe questa necessità, ma non ci nascose le sue preoccupazioni, le preoccupazioni dei ceti ch'egli rappresentava. Che faranno gli operai, egli ci disse, quando si concentreranno nelle fabbriche col fucile in spalla, quando occuperanno le fabbriche col fucile in spalla? E noi, che dirigevamo la lotta della classe operaia nella guerra di liberazione, rispondemmo: « La classe operaia è decisa a rispettare i suoi impegni, ch'essa prende in un'ora così solenne. Noi combattiamo questa battaglia non nel nome della rivoluzione proletaria, ma nel nome della libertà e della liberazione nazionale. Gli operai non useranno la loro forza materiale e il loro prestigio morale altro che al servizio dell'indipendenza italiana e della libertà di tutto il popolo ».

L'onorevole Marazza riconobbe, dopo l'insurrezione, con quanta lealtà la classe operaia ed i suoi dirigenti avessero rispettato questo impegno; ed anche coloro che ignorano questo significativo episodio, sanno con quanto slancio e con quale senso della misura, ad un tempo, la classe operaia abbia saputo orientare la sua lotta e la lotta di tutto il popolo per la libertà, per la Repubblica. Anche e proprio per questo sul lavoro e nelle forze del lavoro è anzitutto fondato il nostro regime democratico e repubblicano; anche e proprio per questo le forze del lavoro son la guardia più vigilante della Costituzione repubblicana. Occorre che voi lo sappiate, lo ricordiate: la parte più combattiva, più cosciente, più conseguentemente democratica del popolo italiano non permetterà che sia sovvertito il regime politico del nostro Paese, come si vorrebbe fare con questa legge e con la procedura imposta per l'approvazione di questa legge, senza contrastarvi ogni passo per questa vostra via scellerata, senza impiegare tutte le forze della resistenza, inchiodandovi giorno per giorno alla Costituzione repubblicana che voi avete votato come noi e che impegna tutti gli Italiani. Giorno per giorno, in quest'Aula e fuori di quest'Aula, noi vi inchioderemo alla Costituzione repubblicana; e non sarà soltanto un'opposizione di argomenti e di parole, quella che noi faremo, ma un'opposizione di atti e di fatti, che la nostra Costituzone democratica consente e prevede, anzi ci impone. Sulla via che voi imboccate, sulla via dell'attentato alla Costituzione, noi vi opporremo non la forza dei frati o delle monache, ma la forza di coloro che con il loro lavoro producono la ricchezza del nostro Paese, di coloro che con la loro intelligenza ne fecondano la cultura, di coloro che col loro braccio son pronti a difenderne l'indipendenza e la libertà: con loro, alla loro testa, alla testa di tutto il popolo, con la polemica e col civile dibattito, con lo sciopero e con le libere manifestazioni di massa, momento per momento vi contrasteremo passo per passo.

Ve ne siete accorti già in quest'Aula, e ve ne accorgerete ancora nei giorni prossimi: vi accorgerete che non siamo più nel 1922, vi accor-

gerete che la Costituzione repubblicana non è un pezzo di carta, ma una materia, una realtà, una forza viva nella coscienza e nell'azione di tutto il popolo.

Voi sapete che noi comunisti, in particolare, abbiamo voluto che la Costituzione repubblicana non fosse, come avviene per altre Costituzioni, la impostazione teorica e programmatica di un regime ideale (in questo caso ci saremmo battuti per una Costituzione socialista, evidentemente); no, noi abbiamo accettato che la Costituzione componesse in una possibilità di convivenza civile esigenze diverse ed anche contrastanti. Non a caso, per esempio, noi abbiamo votato l'articolo 7 della Costituzione, che non risponde alle impostazioni politiche, religiose e filosofiche della maggioranza dei membri del nostro Partito, o comunque dei suoi rappresentanti all'Assemblea costituente. L'abbiamo accettato perchè volevamo e vogliamo che questa Costituzione comporti, nelle date condizioni storiche, la possibilità di convivenza di esigenze contrastanti, che può esser ricercata in un regime democratico e parlamentare il quale permetta al popolo italiano di andare avanti pacificamente per una via di progresso politico e sociale.

Proprio per questo, quando voi violate la Costituzione, voi non toccate soltanto la sensibilità di questa nostra parte politica, quella delle masse imponenti che noi rappresentiamo, ma quella dei più larghi e diversi strati del popolo italiano. Esigenze politiche superiori richiedono tuttavia, voi dite, che si voti questa legge anticostituzionale, della quale molti tra voi stessi, nei colloqui personali, riconoscono il carattere antidemocratico e i pericoli. E badate, non si tratta soltanto dei pericoli che nascono dalla legge in sè presa. Il fatto stesso di una resistenza così tenace che dalla nostra parte politica — una parte così importante del popolo italiano — si è opposta a questa legge, rappresenta di per sè un fatto politico di una gravità, che voi non potete nascondervi. La lotta che noi combattiamo ha una larga ripercussione nel Paese, voi lo sapete. Vedete i risultati delle ultime elezioni parziali, vedete i risultati delle elezioni alle Commissioni interne della F.I.A.T. (e mi rivolgo qui particolarmente ai colleghi di parte socialdemocratica e ai militanti della C.I.S.L.), vedete che spostamento capillare e pur profondo avviene in strati diversi dell'opinione pubblica! Vedete cosa avviene con il nuovo schieramento politico del quale giorni or sono il collega professor Jannaccone, qui in Senato, rilevava l'urgenza, e che già si delinea nel Paese: e si tratta di una forza di centro, di opposizione alla Democrazia cristiana, e non certo legata al socialismo e al comunismo, ma che proprio dalla lotta contro la vostra legge truffa ha preso lo spunto per la sua organizzazione.

E le incognite alle quali voi andate incontro non sono solo quelle che nascono dalla larga ed efficace resistenza all'approvazione della vostra legge truffa, ma anche quelle che vi minacciano coi risultati della consultazione elettorale. Nessuno di voi può nascondersi il fatto che, nelle condizioni attuali, se la coalizione di maggioranza non raggiungesse il 50 per cento più uno dei voti, voi andreste incontro non semplicemente ad una crisi di Governo, ma ad una vera e propria crisi di regime.

In questa situazione, anche per voi può assumere un interesse nuovo la proposta che, nell'altro ramo del Parlamento, vi è stata fatta con la parola autorevole del capo del maggiore Partito d'opposizione. L'accettazione, da parte vostra, di questa proposta di un *referendum* abbinato alla consultazione elettorale permetterebbe senza dubbio in quest'Aula — e quel che più importa, nel Paese — una diminuzione immediata di questa alta tensione, che minaccia la tranquillità e la democraticità della prossima consultazione elettorale; permetterebbe a questa consultazione di svolgersi in un clima meno arroventato di quello che si prospetta al Paese se la situazione da voi provocata restasse immutata. Non voglio soffermarmi sulla proposta avanzata dall'onorevole Togliatti, ma è chiaro che quando noi vi proponiamo una sospensiva in relazione all'articolo 75 della Costituzione noi intendiamo riproporvi qui apertamente, sul piano politico, la soluzione concreta propostavi alla Camera, ed oggi ulteriormente avvalorata da una grande Assemblea degli eletti dal popolo e da una petizione nazionale, della quale non può sfuggirvi il peso politico e morale. A un *referendum* abbinato alla consultazione elettorale, sono state opposte obiezioni di carattere giuridico formale, che sono facilmente superabili; ed è chiaro che da parte

dell'opposizione — una volta accettata questa proposta risolutiva — non si farebbero difficoltà a concordarne nel più breve tempo le forme esecutive. Ferma restando, in tal caso, la nostra opposizione al disegno di legge Scelba, la nostra opposizione in quest'Aula non ne ritarderebbe più l'approvazione da parte della maggioranza, in tempo utile per la convocazione dei prossimi comizi elettorali.

La sospensiva da me proposta, insomma, vuol essere, sul piano politico, la rinnovata proposta di una possibile soluzione del problema dinanzi al quale si trova il Paese. Dobbiamo evitare la dilacerazione del Paese e l'esautorazione del Parlamento. Può darsi che, con nuove prepotenze e violazioni della Costituzione e del Regolamento, voi riusciate ad imporre l'approvazione della legge. Nelle parole di Scelba, abbiamo sentito oggi ventilare, in questo senso, propositi ancora più gravi di quelli finora realizzati: è di nuovo il Governo che interviene nella procedura parlamentare, perfino in contrasto aperto con una decisione della Presidenza del Senato. Non so cosa accadrà, non sono profeta, ma non vi illudete che anche in quest'Aula, oltre che nel Paese, vi sia facile imporre il vostro arbitrio contro la Costituzione. Con la Costituzione e col Regolamento, continueremo la nostra lotta, vi contesteremo passo per passo il diritto di distruggere le garanzie democratiche che la Costituzione assicura al popolo. Non pensate che vi sia facile vincere: dovrete combattere duramente, e la vostra vittoria diventa sempre meno sicura. Di fronte a nuove violazioni, impiegheremo non soltanto i metodi della discussione, come è finora avvenuto, ma tutti i mezzi che il Regolamento e la Costituzione ci consentono. Vi troverete nell'alternativa di distruggere il Parlamento o di rispettarlo. Vedremo quale via sceglierete. Vi offriamo la via della Costituzione, del ricorso al voto popolare, a quello cioè che è la sorgente della sovranità di cui noi qui siamo l'espressione. Scegliere la via della distruzione del Parlamento o la via della Costituzione, ecco l'alternativa; e noi ancora una volta solennemente vi proponiamo la via della Costituzione, la via scelta dal popolo italiano, la via del *referendum*. Vi ho detto qual'è la sostanza della nostra Costituzione; è una materia sempre ardente, che diventerà rovente in questa battaglia elettorale. Chi toccherà con mani violente e sacrileghe questa materia rovente, si brucerà le dita. Non ve le bruciate, scegliete la via della saggezza, che ci porti ad una competizione elettorale civile; scegliete con noi la via della Costituzione, ed in quest'Aula e nel Paese avremo allora fatto opera saggia per la democrazia, in difesa del Parlamento italiano, della Costituzione; un'opera che terrà aperta al popolo la via del progresso pacifico, la via per l'indipendenza e la libertà della Patria. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Sono state così svolte tutte e quattro le proposte di sospensiva, su ognuna delle quali — a norma dell'articolo 66 del Regolamento — hanno ora diritto di parlare due senatori a favore e due contro.

Sono iscritti a parlare: il senatore Spezzano e il senatore Lanzetta a favore della sospensiva illustrata dal senatore Mancinelli; il senatore Picchiotti a favore di quella avanzata dal senatore Sereni; il senatore Ravagnan a favore della sospensiva svolta dal senatore Milillo e il senatore Zotta contro tutte e quattro le sospensive.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano a favore della sospensiva presentata dal senatore Mancinelli.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, ieri svolgendo una mia pregiudiziale rilevavo la persistente e continua assenza del relatore dal banco della Commissione. Purtroppo sono costretto a constatare ancora una volta l'assenza del relatore.

BOGGIANO PICO. Si è assentato per due ore perchè non stava bene in salute.

RICCIO. Per l'appunto ha pregato me di stare al banco della Commissione e di sostituirlo come relatore.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, ella sa meglio di me che si possono trovare delle scuse per ogni fatto, anche per i fatti che non sono leciti, ed uso questo aggettivo per non usarne un altro che potrebbe dispiacere a qualcuno. Potrei rilevare anche l'assenza dal banco del Governo dell'onorevole Scelba, ma questo non lo faccio perchè l'onorevole Zoli mi appare nei riguardi dell'onorevole Scelba come il voto maggiorato nei riguardi di quello minorato...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora è una truffa! (*Ilarità*).

SPEZZANO. Comunque mi interessa la presenza dell'onorevole Zoli perchè ricordo che egli, prima di essere Ministro della giustizia, era Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro, e poichè la sospensiva che io svolgo riguarda precisamente la violazione dell'articolo 81, ritengo che la presenza dell'onorevole Zoli, già Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro, e quella del Presidente dell'Assemblea, che ricopre anche la carica di Presidente della 5ª Commissione, siano a me favorevoli e costituiscano le migliori condizioni per un giudizio da veri tecnici sulla questione che io svolgo. Non ripeterò alcuno degli argomenti svolti dal collega Mancinelli. Innegabilmente sono argomenti di fondo che aspettano una risposta, non potendosi ritenere tale quella data dall'onorevole Tesauro nell'altro ramo del Parlamento e quella data dallo onorevole Sanna Randaccio nella sua relazione scritta. In sostanza l'onorevole Sanna Randaccio dice che non è necessario un nuovo stanziamento, poichè trattandosi di « una semplice modifica » alla legge del 1948, la legge del 1948 resta in vita anche per quanto riguarda lo stanziamento. È facile obiettare (e davvero son lieto che sia presente il Ministro Zoli) che la norma dell'articolo 81 non riguarda semplicemente le « nuove spese », ma anche le « maggiori spese ». Non vi è dubbio che, per il congegno di questa legge, le spese che dovranno essere sostenute, per la sua applicazione, sono maggiori di quelle sostenute o che si sarebbero dovute sostenere per la legge del 1948.

L'onorevole Zotta credette di poter rispondere a questa nostra obiezione in sede di Commissione sostenendo che lo stanziamento della legge del 1948 non è « determinato ». Dobbiamo intenderci sul concetto della determinatezza: non è « determinato » nel senso che non è stabilita la cifra di un miliardo o 10 miliardi, ma non vi è dubbio che è stabilita quella cifra necessaria per quella legge, cioè per quel congegno legislativo, per quel sistema legislativo. Sarebbe davvero strano, pertanto, che oggi ci potessimo servire di quella norma della legge del 1948 che nell'applicazione di questa legge richiede spese maggiori.

Ma non è questo l'aspetto giuridico fondamentale che voglio sottoporre alla vostra attenzione, e prego l'onorevole Zotta, autorevole membro del Consiglio di Stato, di darmi una risposta, che mi convinca, perchè io in questa questione non faccio politica, discuto in puro diritto. Nella legge del 1948 vi era una delega da parte del Governo al Ministro del tesoro. Ma questa delega, il Governo in base a quali elementi aveva potuto concederla? In base a quali poteri? Semplicemente perchè il Governo assommava il potere esecutivo e quello legislativo, poichè mancava il Parlamento. Ma vi pare trascurabile tutto quello che è avvenuto da allora in poi? Vi par niente la pubblicazione della Costituzione con la norma esplicita dell'articolo 81? Vi par niente il fatto che, mentre viene proposto questo disegno di legge, vi è un Parlamento in funzione? Io comprendo che il Parlamento potrà dar fastidio a molti di voi, ma la realtà resta quella che è, anche se vi dà fastidio, e se non vi fa piacere.

Non vi è dubbio dunque, che il Governo oggi non ha il potere di delegare al Ministro del tesoro la facoltà di procedere allo stanziamento per il semplice fatto che il Governo non ha questo potere. È pacifico che non si può delegare ad un terzo quello che non si ha. A questa impostazione così precisa e strettamente giuridica, mi auguro che si dia una risposta. Nella mente dell'onorevole Zotta, che è così sottile, potrebbe insorgere questa obiezione: noi approviamo una legge elettorale, successivamente approveremo una legge che provvederà allo stanziamento. Fino a quando noi ci limitiamo ad approvare una legge elettorale, non è obbligatorio stabilire nello stesso tempo il finanziamento. Questa obiezione, onorevole Zotta, avrebbe avuto senso nell'altro ramo del Parlamento, cioè quando ancora non era stato respinto, dopo esser stato proposto in sede di Commissione, il nostro emendamento col quale chiedevamo che questa legge non si sarebbe dovuta applicare alle elezioni per la prossima legislatura, nè era stato accolto l'emendamento Paolo Rossi, nel quale è prescritto in modo chiaro e preciso che questa legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. È evidente, dunque, che questa legge deve essere applicata alle prossime elezio-

ni ed è necessario, pertanto, stabilire contemporaneamente, nella legge, il modo di finanziamento. Questa mancanza rappresenta una precisa, insuperabile violazione dell'articolo 81 della Costituzione e, volendo, potrei aggiungere dell'articolo 31 del nostro Regolamento. Io comprendo che voi che avete fatto o che vi accingete a fare degli strappi molto più gravi di questo alla nostra Costituzione, farete anche questo, certo meno grave del furto dei seggi e della disuguaglianza del voto, ma che è sempre una aperta violazione della Costituzione.

Io spero che almeno il relatore ci dia la soddisfazione di spremere dal suo potente cervello un qualsiasi argomento che possa dimostrare che la nostra argomentazione non è esatta. Insisto pertanto — per quanto sappia già il risultato delle mie insistenze — perchè la sospensiva venga accolta. In tal modo si rispetterebbe per lo meno una delle tante norme della Costituzione che vengono violate con questa legge: quella dell'articolo 81. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Picchiotti a favore della sospensiva proposta dal senatore Sereni.

PICCHIOTTI. Onorevole Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a quest'ora vorrei spianare qualche ruga dalla vostra fronte, in questa vostra preoccupazione, in quest'ansia, in questo timore di non raggiungere a tempo la mèta.

Ci avete accolti con un silenzio coatto in Commissione, e vorrei che oggi non ripeteste questo nell'Aula, ma ci guardaste con sorridente bonarietà, tanto più che avete come norma e come precetto della vostra vita la pazienza e la rassegnazione. Bisogna che la mettiate in pratica, perchè vi siete messi da voi stessi in condizione da essere rassegnati e pazienti. La colpa è vostra, non è nostra. Che volete farci?

Semmai, farete una preghiera per noi ormai perduti, e vedrete se ci può essere una via di salvezza. Abbiamo fatto anche noi per voi una preghiera, purchè desistiate dall'approvare questa legge, ma ci hanno detto che le nostre preghiere non sono accettabili. Ci hanno però anche aggiunto che, se pur fossero accettabili, non vi si darebbe in ogni modo l'assoluzione, perchè avete molti peccati veniali, ma avete questo peccato mortale, che non vi può essere perdonato. Ed allora, ci vedremo tutti nella valle di Giosafat per distinguere i buoni dai cattivi. (*Ilarità*).

Io, come ha fatto l'onorevole Sereni, non spazio nei firmamenti: io vado tranquillamente e serenamente verso gli argomenti pertinenti al soggetto, e me la sbrigherò in pochi momenti. Io non sono nè profeta nè figlio di profeta, io non ho da dirvi che una cosa: parliamoci chiaro, siamo sereni; siamo, in un ambiente un po' più calmo, in condizioni da dirci la verità come essa è. Io vorrei in questo momento adattare la formula galileiana: « Eppur si muove! », a proposito di quello che credo di leggere nella vostra coscienza, in rapporto a questa legge: con questa formula: eppure non ci credo! Quando ero fanciullo, i miei mi raccontavano una volta che Stenterello, il quale aveva abbondantemente mangiato e voleva far credere di aver digiunato, diceva che il pasto più appetitoso per lui erano le saponette, e le mangiava di fronte agli astanti. Ma poi, quando gli prendevano i conati viscerali, gli spettatori non c'erano più. Ora, anche voi dite qui apertamente che vi piace, che approvate questa legge, ma probabilmente, quando rientrate nelle vostre case, sereni e tranquilli, avete la nausea e il disgusto di essa. Evvia! Davvero non avete imprecato contro chi vi ha messo in questo bel pasticcio? Sì, io lo capisco, siete tra Scilla e Cariddi.

E la posta è grave; perchè da una parte c'è il « vello d'oro », c'è il seggiolone, e dall'altra il ritorno al paesello. Ma, se ci guardassimo allo specchio, qualche bugia come a Pinocchio ce la vedremmo sul naso, perchè tutti abbiamo contratto l'abitudine a quella ipocrisia bonaria, tranquilla, che è divenuta metodo nella vita. Voi dite ad esempio che la corsa alla poltrona non vi preoccupa; ma io sono sicuro che quando ritornate alla base, a chi vi chiede: come va? rispondete: « Ma che vita da cani è questa! Ci fanno fare una vita d'inferno! Ma davvero chi me lo fa fare? Stavo tanto bene a casa mia, modestamente e tranquillamente! ». Ma, appena si avvicina l'ora di ritornare davvero e pur sempre alla casetta, anche se essa non ha « il placido fra-

scame », allora incominciano i guai, incomincia il ballo di San Vito. E quando vi dicono: « Sì, poveretto, hai fatto troppo: ora riposati, sei stanco! », allora ognuno di voi esclama: « No, non permetto che al mio posto vada un altro, un inetto, un *parvenu*: eh, no! ci sono io, perchè qui si tratta di salvare il Paese! Si tratta proprio di essere più o meno competenti, ed io debbo sacrificarmi ancora e portare questo grave peso se occorre anche per tutto il tempo della mia vita, sulle spalle, perchè debbo rispettare l'antico motto: *Salus rei publicae suprema lex* ».

Ora, anche se gli altri non credono che abbiate salvato il Paese, voi dite: « Ma ci credo io e ciò basta ». Proprio come fa il Governo, come fa l'onorevole De Gasperi: « Io sono stanco, afferma, io me ne andrei tanto volentieri, ma c'è un dovere, una responsabilità, alla quale non posso sottrarmi; sono il salvatore della Patria e quindi devo rimanere al mio posto *in vitam aeternam, per omnia saecula saeculorum*! ».

Ma rispondetemi sia pure a fior di labbra: se foste sicuri di non tornare più al Parlamento, o se foste certi di ritornarvi, ditemela la verità: la votereste davvero questa legge? Non la mandereste al diavolo, che ne ha dato l'ispirazione? Sono verità che ognuno nasconde in fondo al cuore. Io vi parlo fraternamente, senza parlarvi in termini cattedratici, ma sono certo che la verità è questa.

Dalla vostra parte, per rispondere alle nostre osservazioni su questa legge veramente indifendibile (e la insostenibilità di una legge si vede dal modo come la si difende), si sono pescati proprio quelli più adatti, i più indicati, i professori di università. Ma, quando si sono accinti all'opera, hanno fatto come quei mosconi tutto pelo che girano intorno al lume, ma non ci si accostano mai per la paura di esser bruciati. Purtroppo non vi siete accorti — questo è il punto fondamentale — che in cinque anni non avete fatto quello che era dovere imperioso, imperativo, categorico per voi imposto dalla Costituzione. E quando ci rimproverate il nostro ostruzionismo, non vi rendete conto che esso se c'è si deve a colpa vostra? E ne avete due delle colpe e gravi; la prima di avere abbandonato la vostra figlia diletta e di averla cambiata con un'altra spuria; l'altra certo più grave di aver presentato una legge di questo genere. E soprattutto intollerabile è il vostro peccato di orgoglio, per il quale vi arrogate il privilegio dell'infallibilità, senza controlli e senza appelli: quello di custodi della Patria, della democrazia, della famiglia, insomma di tutti i più alti ideali. Siete vestali che dovete custodire il fuoco sacro. E invece, non avete realizzato neppure gli istituti fondamentali della nostra Costituzione, e ci avete ammannito, di proposito e per la gioia di tutti gli italiani, delle leggi che costituiscono un mosaico di un nuovo codice penale che ha rinforzato le pene del codice fascista, e che non vi enuncio perchè tutti le abbiamo presenti. E non volete riconoscere, e ciò ci pone in condizione di difenderci senza riserve, che voi avete fatto il vostro comodo come meglio avete creduto contrattando, in modo più o meno onesto, la pelle del popolo italiano. Poi vi siete presentati proclamando che non c'era più tempo da perdere ed esigendo che fossimo a vostra disposizione giorno e notte. Non dovremmo essere più uomini, ma cose, perchè voi dite che non avete più tempo da perdere. Neanche noi l'abbiamo.

Se noi rispondiamo che vogliamo esaminare la legge con intelletto ed amore, voi gridate che siamo dei reprobi, dei malnati, dei sabotatori e ci coprite di ogni insulto. Questa non è giustizia, non è democrazia, perchè la maggioranza si forma colla minoranza. E quando l'onorevole Sanna Randaccio scrive che Stafford Cripps ha affermato che la grandezza della democrazia è quella di difendere in modo eguale il voto per tutti, potrei dirgli di leggere quello che ha scritto un grande inglese, Lord Gray, il quale diceva: « Gli inglesi hanno il culto delle minoranze. Molti condannano l'ostruzionismo senza forse rendersi conto di colpire con ciò l'intero fondamento del Governo parlamentare. L'opposizione ha finito con l'esser considerata una specie di Governo di riserva; non dura un Governo senza una formidabile opposizione », tanto è vero che al *leader* dell'opposizione si dànno duemila sterline all'anno. Lord Gray soggiunge: « L'elettore macchina di voto è finito ed oggi ognuno vuole pensare con la sua testa, il sistema degli accordi e dei compromessi si rivela come il veleno della vita politica sia inglese che francese. Un gran

numero di Partiti si raggruppano, si dividono e si riaggruppano in movimenti con caleidoscopici atteggiamenti che sono un vano tentativo di dar vita ad un Governo stabile ». E per l'ostruzionismo aggiungeva: « ...o interviene una esplosione improvvisa di protesta contro la condotta arrogante o la forma di dibattimenti protratti al di là degli estremi limiti concepibili, delle argomentazioni più minuziose, mediante mozioni dilatorie e discorsi anche non congruenti al tema ».

Questo è quello che dicono chiaramente gli inglesi: e voi ci rimproverate perchè usiamo dell'unica arma che abbiamo per opporci a questa che è un'ingiustizia palese, di fronte alla quale nessuno può chiudere gli occhi. Perchè non avete ascoltato questa voce? Voi spogliate il popolo italiano di un diritto che gli viene dalla Costituzione, che è per voi dovere rispettare. Avete fabbricato leggi liberticide senza osservare la Costituzione, perchè questa Repubblica, che è nata senza sangue, e senza membra, avesse il conforto dell'adesione di tutti gli Italiani e quindi la forza di camminare per il benessere, per il progresso e per la civiltà del nostro Paese.

L'onorevole Nenni disse: « Per la seconda volta il Parlamento poteva sdrammatizzare il dibattito per condurlo sopra un piano nel quale lo avremmo contenuto ove ci fossero state concesse le garanzie, che a suo tempo chiedemmo. Poteva e doveva cioè riportarsi il Governo a questo preciso punto del dibattito alla nostra richiesta di far precedere al voto della legge elettorale il voto della legge sulla Corte costituzionale e sul *referendum*. È evidente che se il Governo fosse venuto incontro a codeste esigenze di una larghissima parte del Paese, impegnando se stesso e la sua maggioranza a votare in pochi giorni le leggi relative, allora la situazione si sarebbe sdrammatizzata dinanzi alla prova di responsabilità politica del Governo ».

Ma quello che voi non concepite in noi è questo: che, dopo aver voi detto in maniera imperiosa e imperativa che le remore, che gli indugi devono essere rotti, per questa legge, che non è la legge sul *referendum* o la Corte costituzionale, ma è legge che fa unicamente e solamente comodo a voi, (e lo avete dichiarato larghissimamente) contro otto milioni di cittadini italiani, noi — con le ginocchia della mente inchine — non vi diciamo: « Grazie, fate di noi quel che volete ». Ora tutto questo non può essere. Quando mai infatti questi metodi e questi sistemi li avete in cinque anni adoperati per realizzare la Corte costituzionale e il *referendum?*

Abbiamo già detto quali lunghi indugi, quali oblii ci sono stati durante il tempo di vita nel Parlamento a questo riguardo. Ed ancora siamo a questo: v'è una Costituzione che annulla la legge di Pubblica sicurezza e in cinque anni non siamo riusciti nel contrasto a far prevalere la Costituzione. Se si fosse in un torneo di calcio, si potrebbe dire che la legge di Pubblica sicurezza ha battuto per tre a zero la Costituzione. Non c'è una norma della Costituzione che regga o prevalga dinanzi alle disposizioni dell'epoca fascista. Ed allora che cosa dobbiamo fare? Appellarci al popolo.

Il *referendum* è un diritto del popolo sovrano. Non posso qui fare, come mi ero ripromesso, la storia, ma la potreste leggere nella relazione completa del nostro collega Canaletti Gaudenti. Guardate attraverso quale cammino di progresso e di sforzo esso è giunto a noi. È l'espressione genuina del popolo, che vuole giudicare, che ha solo diritto di esprimersi; Jean Jacques Rousseau fu colui che disse la prima parola e forse l'ultima a questo riguardo. Il popolo italiano anche contro i suoi mandatari deve avere questa facoltà: spogliarli del mandato quando essi marcino per strade che egli non condivide. Ora voi che cosa avete fatto invece? Avete legato le mani e i piedi al popolo, gli avete tolto l'unico mezzo per difendersi. È per questo, onorevoli colleghi, che in quest'ora io vorrei che voi ripensaste alla gravità delle cose che state per deliberare. Vorrei che voi manifestaste il profondo disgusto che ci deve essere in tutte le anime vostre per il sovvertimento totale dei princìpi fondamentali di libertà e di giustizia.

Io non sono uso a parole che abbiano nemmeno il suono lontano della minaccia. Badate però, onorevoli colleghi, accanto al *confiteor*, che chissà quante volte dovrete ripetere con il *mea culpa*, c'è anche, ce lo dice Giuseppe Giusti, fra i salmi dell'Uffizio il *dies irae*. Ora, onorevole Aldisio rispondo a

lei che sorride, se dovesse venire quel giorno, ci sarebbe il giudizio della storia, e giudizio senza appello contro questi attentati alla libertà, alla giustizia e al progresso del nostro Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lanzetta a favore della sospensiva presentata dal senatore Mancinelli.

LANZETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io parlerò brevemente sulla sospensiva introdotta dal senatore Mancinelli, riguardante la mancata applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Noi già sollevammo questa obiezione in sede di Commissione; ma il Sottosegretario per gli interni rispose in maniera categorica che eravamo lontani dal giusto. Egli ci fece un ragionamento sintetico, dicendo che trattandosi di spese obbligatorie non fosse necessario parlare di copertura espressamente nella legge, tanto più che la legge in discussione non è che una variante alla legge del 1948, che già di per se stessa prevede la copertura. Ora, il collega Spezzano ha spiegato che noi riteniamo che l'articolo 91 della legge, in base al quale « il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge », avesse valore limitato nel tempo e comunque nella materia intesa in senso stretto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo l'articolo 91 ci sono le disposizioni transitorie, il che dimostrerebbe che l'articolo 91 non è transitorio.

LANZETTA. D'accordo che possa parlarsi di spesa ricorrente obbligatoria ma non può concepirsi un automatismo rigoroso, che applicato per giunta a salti di cinque anni sarebbe ancora più strano. Ritengo che l'articolo 91 della legge elettorale abbia voluto dare l'autorizzazione al Ministro del tesoro semplicemente per quella contingenza, anche se è posto prima delle norme transitorie. Anche ammesso però che dovesse accettarsi il concetto di una implicita autorizzazione ad impostazioni in bilancio, non potrebbe ipotizzarsi il caso di una autorizzazione a « variazioni di bilancio » a distanza di cinque anni, in forza di una specie di automatismo di ricorrenza a salti quinquennali. Sarebbe stato meglio dibattere la questione in Commissione finanze e tesoro, dove per solito non si determinano irrigidimenti assoluti, e dove il colloquio parlamentare, che qui è stato abolito, si esercita ancora. Saremmo andati a prendere i precedenti ed avremmo riconosciuto che in diverse occasioni, quando abbiamo dovuto stabilire un criterio, abbiamo parlato della necessità di una legge che categoricamente preveda l'adempimento di copertura. L'onorevole Bertone, che presiede in questo momento l'Assemblea ed è Presidente della quinta Commissione, sa con quanto rigore, appunto quella Commissione, abbia richiamato ripetutamente il Governo non soltanto ad attenersi all'obbligo della copertura, ma a non abusare delle note di variazione, le quali non debbono sostituire il bilancio. Anche concesso che si tratti di spesa ricorrente ed obbligatoria, avremmo dovuto trovare l'impostazione delle somme nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1952-1953, il che non è avvenuto. Qualche collega ha detto: « Se non l'ha fatto il Governo avrebbe dovuto rilevarlo il Parlamento ». Ma noi ci siamo ormai abituati alla riprovevole abitudine di considerare il bilancio presentato al Parlamento come non modificabile: questa è stata la prassi consolidatasi in questi cinque anni. Nel bilancio 1952-53 avremmo dovuto trovare la impostazione relativa alle elezioni appunto perchè si trattava di spesa ricorrente ed obbligatoria. La Camera non si è accorta di questo, evidentemente. Si dice che non possiamo entrare nel mistero delle deliberazioni della Camera. Sta di fatto però che la Camera ha approvato la legge di modifica del congegno elettorale senza preoccuparsi della mancanza di copertura, della mancata impostazione in bilancio della spesa occorrente per le elezioni; ed allora non c'era neanche una nota di variazione, che è stata presentata soltanto da qualche giorno. Ma, come ci insegna l'onorevole Presidente della quinta Commissione, e come abbiamo sempre appreso dall'alta competenza del nostro Presidente Paratore, questa è una sconvenienza vera e propria. Fin quando la nota di variazione non sarà approvata, essa è inoperante. Quando noi in Commissione dicevamo che la legge non aveva la sua copertura e il Sottosegretario diceva che la copertura c'era,

evidentemente noi dicevamo una cosa giusta e il Sottosegretario una cosa inesatta. Infatti successivamente alla nostra insistenza di sospendere la discussione e interrogare in proposito la Commissione finanze e tesoro perchè esprimesse il suo parere, è stata presentata alla Camera dei deputati una nota di variazione che prevede una spesa di oltre sette miliardi. Oggi ci troviamo in questa situazione: mentre discutiamo una legge che importa una spesa notevole, tanto che la nota di variazione parla di ben 7.347.000.000, dobbiamo constatare che la legge stessa manca di copertura. Immaginiamo che la Camera dei deputati non approvi questa nota di variazione...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si fanno le elezioni. Questa è la conseguenza.

TERRACINI. Con nessuna legge, perchè quella del 1948 è insufficiente...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quella legge è scoperta, non questa.

TERRACINI. Questa legge è soltanto una modifica dell'altra...

LANZETTA. Siccome il Ministro guardasigilli intelligentemente (ed egli che ha fatto parte della Commissione finanze e tesoro ha di queste sensibilità) riconosce che scoperta è quella legge, dato che questa e quella rappresentano un tutt'uno, deve dedursi che questa è scoperta insieme con quella, di cui è parte. Quindi, ammesso che la Camera dei deputati non approvi la nota di variazione, la legge sarebbe inoperante. Ed allora è vero che questa legge non si potrebbe discutere fino a che non fosse stata accertata la copertura, non ipotizzata soltanto, ma approvata e cioè resa concreta.

FORTUNATI. Non solo, ma la nota di variazione deve fare riferimento ad una legge.

LANZETTA. Appunto, deve fare riferimento ad una legge. Il nostro collega Marconcini e prima di lui l'illustre nostro odierno Presidente, in relazioni mirabili di intelligenza e di acume hanno sempre messo in evidenza la sconvenienza ripetuta di trasformare le note di variazione in bilanci supplementari. La nota di variazione non può essere un bilancio a sè; non sostituisce il bilancio, il quale rimane quello che è, nelle sue impostazioni, nei suoi capitoli e nelle sue motivazioni. La nota di variazione che è stata presentata dinanzi alla Camera dei deputati prevede una nuova impostazione di spesa di 7 miliardi e 347 milioni che certamente può dar luogo a discussioni e divergenze.

Onorevole Presidente, consideri, per esempio, che di questi 7 miliardi e 347 milioni ben 2 miliardi e 525 milioni si riferiscono a trasferte del personale della forza pubblica impiegato fuori sede in servizio isolato, premi al personale di Pubblica sicurezza per servizi elettorali. Leggendo la nota di variazione trovo: mille milioni per la prima voce, 775 milioni per la seconda; ed inoltre 250 milioni per spese di automezzi, 250 milioni per spese di servizio di ordine pubblico, quasi che i servizi precedenti non fossero servizi per ordine pubblico, e spese per il trasporto di truppa e Corpi armati impiegati in servizi pubblici, come se tutti i capitoli precedenti parlassero di viaggi stratosferici e non parlassero degli spostamenti della forza pubblica per le elezioni. Questa è una prova di più di quel concetto aberrante del Presidente del Consiglio, per il quale il Governo può fare il comodo suo in uno Stato moloch. Abbiamo poi torto noi quando ci ribelliamo a queste concezioni?

CANALETTI GAUDENTI. È pericolosa questa sua affermazione. Lei è socialista.

LANZETTA. Non è pericolosa, onorevole Canaletti Gaudenti. Quando lei mi interrompe con questi motivi non soltanto mi consente di parlare più a lungo, ma mi autorizza a ricordarle che lei guarda le concezioni socialiste molto da lontano, e perciò con innegabile imprecisione e confusione...

PRESIDENTE. Onorevole Lanzetta, non raccolga le interruzioni.

LANZETTA. Onorevole Presidente, noi siamo qui (lo hanno detto altri e lo voglio ripetere anch'io) in Parlamento per rispettare la Costituzione repubblicana che liberamente tutti i costituenti votarono. Questa è la realtà; il resto è chiacchiera ed arbitrio. Nella nostra Costituzione non c'è nè uno Stato moloch nè un Governo che possa fare il comodo suo. È previsto invece il popolo sovrano dal quale promana il Parlamento, dal quale promana lo Stato, dal quale promana tutto; il sovrano vero è il popolo, non è il Governo, nè lo Stato. Ora un Governo che si permette di non mettere

in bilancio una spesa di 7 miliardi e 347 milioni, quanti sono quelli che si debbono spendere per le elezioni; un Governo che impone alla Camera dei deputati di votare questa legge prima ancora che ci sia la copertura della spesa; che pone qui la questione di fiducia e nei termini categorici ed arbitrari in cui l'ha messa, diventa veramente pericoloso e noi abbiamo più che ragione di denunziarlo.

Onorevoli colleghi della maggioranza, dove si vuole arrivare? Perchè non siamo qui al primo passo su una china pericolosa. Già da cinque anni a questa parte si sta slittando progressivamente. Io ho parlato poco fa del fatto che anche il primo anno non abbiamo potuto discutere seriamente i bilanci, cioè non li abbiamo potuti discutere con la facoltà di variarli. Non c'è stato un solo caso di variazione di bilancio in nessuno di questi cinque anni. Tutti i bilanci che abbiamo approvato, siamo stati obbligati ad approvarli così come erano stati fatti. Le critiche che sono state mosse sono state sempre disattese; gli stessi relatori di maggioranza, onorevoli Marconcini e Bertone, molte volte si sono lamentati di questo fatto, ma le loro lamentele sono sempre rimaste inascoltate. Questa è la verità. Ripeto, dove si vuole arrivare? Non dovete dunque trovare strano che noi vogliamo difendere la Costituzione, che per noi non è una trappola così come non dovrebbe essere una trappola neanche per l'onorevole Scelba come per nessun italiano, ma dovrebbe essere un binario utile, necessario per tutti, sul quale dovremmo viaggiare tranquillamente.

Perciò, quando noi abbiamo chiesto di sospendere la discussione per chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro non abbiamo chiesto niente di più di quello che dovevamo chiedere e se lo richiediamo oggi penso che dovreste considerare ragionevole questa nostra richiesta, anche perchè non importerebbe molto tempo l'esame da parte della Commissione che probabilmente potrebbe esaurirlo in un solo giorno.

E passo oltre, senza soffermarmi nel ricordare tanti precedenti. Se io dovessi ricordare per esempio un precedente, riguardante quella legge 23 maggio 1951, n. 403 che fu votata alla Camera e poi rinviata qui al Senato dove rimase giacente per parecchio tempo in attesa di una copertura, richiamerei un precedente già noto ed arcinoto. Non lo ricorda il ministro Zoli?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Guardi se si trattava di una spesa obbligatoria.

LANZETTA. Era una spesa che riguardava nientemeno che il potenziamento della difesa del Paese.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Come vede era una spesa obbligatoria.

LANZETTA. Credevo che si fosse già persuaso il ministro Zoli della giustezza di quello che avevamo detto. Siccome non se ne è ancora persuaso è necessario che gli ricordi qualche cos'altro. Una delle norme elementari e fondamentali affiorate durante il tempo in cui abbiamo lavorato insieme nella 5ª Commissione finanze e tesoro è questa: che non si può impegnare il futuro con una spesa automaticamente ricorrente, cioè non si può applicare l'automatismo nell'impegnare i bilanci futuri. Esempio: la scala mobile per i dipendenti statali e la perequazione automatica per i pensionati in genere non si son potuti applicare automaticamente, ma si è stabilito che ogni volta è necessaria una legge particolare. Il ministro Pella disse allora testualmente: « Se noi dovessimo accettare il concetto dell'automatismo anche in presenza di spese ricorrenti metteremmo una bomba sotto il sistema della stabilità monetaria ».

Credo, con questo, di aver fornito elementi utili di meditazione anche per il ministro Zoli che in questo momento vorrà ricordare i suoi trascorsi nella Commissione finanze e tesoro.

E passo rapidamente ad un altro argomento, di cui non avrei parlato se non me ne avesse dato lo spunto il collega Picchiotti, il quale, ad un certo momento, nel suo discorso, ha detto che la Repubblica è nata senza braccia, senza gambe, senza sangue. Evidentemente egli intendeva riferirsi alle leggi di attuazione, perciò, se me lo consente il collega Picchiotti, vorrei rettificare l'espressione. Per me la Repubblica è nata viva e vitale; soltanto doveva essere aiutata a crescere. Nonostante tutto, ha continuato a radicarsi nella coscienza popolare. Adesso il problema è chiaro: bisogna cercare di non farla morire; e per non farla morire bisogna applicare e rispettare la

Costituzione. A questo punto mi riallaccio a quello che il collega Sereni ha detto poco fa. Egli ha parlato del *referendum* come momento della continuità storica dell'ordinamento giuridico italiano. Io concordo pienamente con lui.

Se noi rileggessimo quello che il nostro collega Canaletti ha così nobilmente detto nella sua relazione sulla legge per il *referendum* e vi riflettessimo, queste cose non si farebbero e quante altre cose invece si farebbero!

Egli ha scritto: « La democrazia diretta, quella in cui cioè il popolo titolare della sovranità esercita direttamente, collegialmente, questa sovranità non ha mai cessato di rappresentare l'ideale del sistema democratico ». Giuste parole, collega Canaletti. Esse mi fanno ricordare il Canaletti dei molti anni fa in cui ci siamo conosciuti e vicendevolmente affezionati. Quelli erano anni in cui si sperava; oggi invece si dispera. Nella contingenza, onorevoli colleghi della maggioranza, che cosa vi abbiamo chiesto? Vi abbiamo semplicemente chiesto di rivolgerci al popolo attraverso il *referendum*. Se oggi effettivamente ci sono dei fatti tanto gravi per cui un mutamento ci debba essere, per cui si debba prendere un provvedimento di carattere eccezionale a chi dobbiamo rivolgerci? Se in Italia vi fosse il re ci saremmo rivolti al re, così come si è sempre fatto. Ma la Costituzione repubblicana ha trasferito sul popolo la sovranità che prima era nel re; ed allora, proprio in omaggio alla continuità storica dell'ordinamento giuridico italiano, adesso ci dobbiamo rivolgere all'unico sovrano, che è il popolo, con un *referendum*. E lasciamo stare l'ipocrisia di affermare che questa legge, semplicemente perchè portata a cognizione del popolo possa essere un surrogato del *referendum*. Dobbiamo avere il coraggio di dire che questa è un'ipocrisia. Il nostro collega Canaletti Gaudenti nella relazione che ho dianzi ricordato, ha detto in maniera molto chiara che il *referendum* presuppone delle proposizioni semplici: un sì, un no. Una proposizione semplice esaurisce senz'altro l'argomento. Invece una consultazione elettorale normale è un fatto complesso, richiede una valutazione complessa degli avvenimenti e non può portare che a risposta di compromesso. Questa è la ragione per cui è veramente una ipocrisia, più o meno legalitaria, ma sempre ipocrisia, il ritenere che questa legge possa sostituire un *referendum*, che è invece un mezzo insostituibile di appello alla sovranità popolare. Il fatto chiaro è questo: mentre noi vogliamo portare ossequio alla sovranità popolare, il Governo si ribella a questo sovrano.

Siamo noi i sovversivi, o non è il Governo il sovversivo? Questo è il punto: noi riteniamo che, ossequienti, rispettosi della Costituzione siamo noi. Fate che anche il Governo, onorevoli colleghi della maggioranza, presti ossequio alla Costituzione. Su queste cose non dovremmo dividerci. Se sarete d'accordo su queste cose elementari, salveremo insieme la democrazia e con la democrazia l'avvenire del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ravagnan a favore della sospensiva illustrata dal senatore Milillo.

RAVAGNAN. Il mio intervento, onorevole Presidente, è a sostegno della quarta richiesta di sospensiva, concernente la non esistenza o la non funzionalità attuale della Corte costituzionale. Molto opportunamente il senatore Milillo, all'inizio di questa seduta, ha ricordato le parole con le quali il nostro illustre collega senatore De Nicola nel 1951 auspicava, e dichiarava essere indispensabile che, almeno entro il 1951, fossero emanate e funzionanti le principali leggi di attuazione della Costituzione; ed esemplificando, egli collocava prima di tutte quella tendente ad istituire il nuovo organo con funzione giurisdizionale di natura politica, e cioè la Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi democristiani e onorevoli colleghi della terza forza, socialdemocratici apparentati od apparentandi con la Democrazia cristiana, repubblicani storici, quelli di voi che sedettero all'Assemblea costituente possono ricordare qui le argomentazioni con le quali sostennero che la Costituzione repubblicana è una Costituzione di tipo rigido, e che per conseguenza era indispensabile la creazione della Corte costituzionale. Tutti allora eravamo d'accordo, e i costituzionalisti, i giuristi più eminenti della vostra parte sono stati i più ardenti sostenitori e propugnatori della necessità della creazione di quest'organo. Non

vi era allora alcun dissenso su questo punto. Ma voi, onorevoli colleghi democristiani, non avete elaborato e votato la Costituzione con lealtà, ma con riserva, con restrizione mentale, senza sincerità. I fatti lo dimostrano.

E si arriva al punto che molti e molti cittadini italiani — e questo vi conviene e vi interessa — particolarmente quelli che sono influenzati da voi, non conoscono ancora, perchè voi evitate che essi la conoscano, la Costituzione, non conoscono quali sono i nuovi istituti che sono prescritti ed imposti dalla Costituzione. Per cui avviene, per esempio, che il parroco di campagna e il maresciallo dei carabinieri, ossia le ultime propaggini del vostro potere, dicono alla gente semplice che quando il Governo ordina qualche cosa, di qualunque cosa si tratti, è obbligo obbedire, anche quando il Governo non rispetta la Costituzione, anche quando pretende di applicare leggi in contrasto con la Costituzione. Questo è quello che comunemente si dice nei villaggi e nei paesi alla gente, che invece dovrebbe essere edotta dei propri diritti e dovrebbe conoscere — e dovreste essere voi stessi, che siete la maggioranza, che siete coloro che, per disgrazia nostra e dell'Italia, dirigono lo Stato, a spiegarlo agli Italiani — in che cosa consista la struttura attuale dello Stato, quale dovrebbe essere l'articolazione degli istituti dello Stato. Si arriva al punto che nelle circolari dell'onorevole Scelba, nei discorsi pubblici dei vostri maggiori esponenti, si mistifica perfino il concetto dello Stato. Si dice — lo osservava giustamente un momento fa l'onorevole Lanzetta — che voi intendete difendere lo Stato, creare uno Stato forte; ma quale Stato, onorevoli colleghi? Il vecchio Stato o un nuovo Stato? Questo nuovo Stato, che precisamente è quello che la Costituzione vuole, non esiste ancora; esiste non solo il vecchio Stato liberale, ma il vecchio Stato con incrostazioni fasciste. E voi, dicendo di difendere lo Stato, intendete la difesa del vecchio Stato, cioè dello Stato che conteneva in sè i germi del fascismo e che si è sviluppato nel senso fascista. Lo Stato è ancora da creare, o per lo meno sono da crearne gli istituti fondamentali, e quello fra essi che ne costituisce uno dei caposaldi è precisamente la Corte costituzionale. È chiaro che questo nuovo Stato che voi avete giurato di costruire, giurando fedeltà alla Costituzione, non vi conviene perchè pertinacemente volete portare indietro la situazione e mutare in senso reazionario il regime voluto dalla Costituzione. Mancate di sincerità e di lealtà verso il Paese. Nessuno di voi ha mai spiegato al Paese in che cosa consista la Costituzione e in che cosa consista questa vostra legge elettorale. Anche quelli che sono andati a parlare in difesa di essa hanno sviluppato i temi dell'anticomunismo ma non hanno offerto nessuna anche più lontana spiegazione delle ragioni di questa truffa elettorale. E nessuno spiega al Paese la Costituzione della Repubblica. Voi cercate in tutti i modi che il maggior numero dei cittadini resti all'oscuro sull'ordinamento costituzionale e sugli istituti nuovi voluti dalla Costituzione. Una volta si spiegavano nelle scuole elementari i diritti e i doveri dei cittadini, si spiegava lo Statuto. Oggi vi guardate bene dall'insegnare nelle scuole di qualsiasi grado in che cosa consista la Costituzione. E poi vi lagnate del disorientamento che esiste tra la gioventù.

Ora, onorevoli colleghi, fra voi vi sono dei giuristi, dei costituzionalisti eminenti, dei professori universitari, degli uomini di scienza (e particolarmente nella vostra parte): perchè non hanno preso la parola per controbattere i nostri argomenti? Nessuno di voi si sente di prendere la parola. Perchè, onorevoli socialdemocratici, vi apprestate a votare questa legge senza spiegarne il motivo?

ANFOSSI. Ve l'abbiamo già detto: parleremo, parleremo.

RAVAGNAN. Tutti si sono convinti che non parlate perchè mancate di argomenti, perchè avete vergogna di sostenere che questa legge elettorale sia più democratica della legge precedente. Il vostro silenzio dimostra che questa legge non è difendibile, ma dimostra anche la vostra mancanza di sensibilità e di rispetto verso i cittadini e verso i vostri stessi elettori, la vostra insincerità politica.

L'onorevole De Nicola affermava che entro il 1951 era necessario fosse posta in essere la Corte costituzionale. Voi siete arrivati al punto che, non solo nel 1951, ma neppure alla fine della attività della Camera dei deputati la Corte costituzionale è stata posta in essere. Ciò significa che avete voluto evitare il rischio che

questa riforma elettorale venisse sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. È inutile che lo nascondiate, il vostro silenzio lo conferma: motivi di incostituzionalità esistono e numerosi; basterà ricordare che questa legge viola il principio della eguaglianza del voto, che mette in essere un sistema di voto indiretto, che stabilisce una condizione di disparità fra i cittadini, che nega il diritto dei Partiti a concorrere in forma eguale alla formazione degli organi rappresentativi, che viola il diritto delle minoranze linguistiche ad essere rappresentate sulla base di una diretta proporzionalità, che distrugge il principio fondamentale della eguaglianza politica dei cittadini. Noi siamo convinti della incostituzionalità di questa legge, ma anche coloro che non sono d'accordo con noi non possono negare che i nostri argomenti siano seri e fondati ed è fondata quindi la loro proponibilità.

Ma la Corte costituzionale manca come istituto funzionante, manca cioè l'organo di giurisdizione politica costituzionalmente prescritto per dirimere questa controversia. Noi domandiamo pertanto al Senato che ogni deliberazione relativa al presente disegno di legge, per questo motivo, venga sospesa. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zotta contro tutte e quattro le proposte di sospensiva.

ZOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente io eviterò tutto ciò che è estraneo e non congruo, le molte e consuete divagazioni e mi fermo semplicemente alla questione di diritto.

Comincerò da quella che forma oggetto della sospensiva Mancinelli, perchè ha attratto di più l'attenzione dei colleghi: se ne è occupato anche l'onorevole Spezzano, e da ultimo l'onorevole Lanzetta. La verità è questa: noi siamo fuori del caso di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 81 richiede lo stanziamento per le nuove o per le maggiori spese; in questo caso invece abbiamo una spesa obbligatoria, una spesa ricorrente...

FORTUNATI. Ma deve essere in bilancio.

ZOTTA. ... per la quale vi è l'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato, cosa che è stata completamente trascurata in questa discussione. In virtù dell'articolo 41 viene conferito al Ministro, oggi del tesoro, allora delle finanze (la legge della contabilità è del 1923) il compito di accantonare le spese occorrenti all'uopo. Ed è la formula che noi leggiamo nell'articolo 91 della legge elettorale...

TERRACINI. Non si parla di accantonare.

ZOTTA. ... la quale non è del 1948 ma del 1946...

TERRACINI. Quella del 1948 ha modificato quella del 1946.

ZOTTA. Anzi è ancora antecedente al 1946, muta nella numerazione. È una delega normale, questa. Dal momento che mi si fa un'interruzione vorrei significare che vi è una distinzione profonda tra le spese obbligatorie e ricorrenti che hanno un carattere normale amministrativo e quelle straordinarie che rispondono alla voce « spese nuove » o « maggiori » per le quali occorre la copertura ai sensi dell'articolo 81. Ora questa delle elezioni appartiene alla prima categoria, delle spese obbligatorie, tanto obbligatorie che nella ipotesi che non esistesse copertura oggi, ipotesi raffigurabile in teoria e forse anche in pratica perchè sappiamo quali sforzi talvolta audaci e temerari bisogna fare per creare una nota di variazione, se ciò avvenisse non si farebbero le elezioni, se ciò avvenisse vi sarebbe la carenza del Potere legislativo, se ciò avvenisse non ci sarebbe più il Parlamento. Quindi la verità è questa: è una spesa obbligatoria, una spesa ricorrente. Non occorre la copertura: tanto più che questo articolo 91 si trova nel testo unico il quale fu raccolto dopo che la Costituzione andò in vigore; guardate un po' il caso, esisteva allora l'articolo 81! La Costituzione andò in vigore il 1° gennaio 1948 mentre questo articolo 91 (e non mi soffermo ad esaminare l'obiezione che esso si riferisca solo alle elezioni di quel tempo, perchè questa è una delega permanente e perchè le elezioni si fanno in base a questa legge fino a che non verrà modificata, tanto è vero che ci sforziamo di modificare la legge, e far sì che il testo in discussione sia approvato prima delle elezioni) si trova in un testo unico che è stato raccolto e firmato dal Presidente della Repubblica che risponde al nome di Enrico De Nicola nel febbraio del 1948, quando cioè vigeva già l'articolo 81 della Costituzione. Se fosse anticostituzionale

certamente l'onorevole De Nicola non avrebbe firmato un testo unico anticostituzionale!

Si parla qui della Corte costituzionale e si vuole indugiare, attendere che venga il giudice prima di emanare una norma che eventualmente può costituire oggetto di esame da parte del giudice. Ma allora, in questa maniera incrociamo le braccia, trovandosi tutte le norme, cioè tutta l'esplicazione della nostra attività legislativa e parlamentare nelle medesime condizioni ed attendiamo che venga la Corte costituzionale. Non facciamo più nulla non essendovi nessuna differenza tra questa e le altre leggi.

TERRACINI. Avrebbe dovuto farsi così infatti.

ZOTTA. Il che porterebbe ad una carenza del Potere legislativo che sarebbe allora una violazione costituzionale, in attesa di un ipotetico giudizio su una legge che ha avuto il crisma dell'approvazione dei due rami del Parlamento.

Quanto al *referendum,* vi sarebbe, innanzi tutto, un argomento che è vostro: di cui dovevate avvalervi per eventualità che non si sono mai verificate, ma che erano nelle vostre prospettive, quando apparve quell'emendamento che fu inserito alla Costituente nell'articolo 75 — e cioè la esclusione delle leggi elettorali dal *referendum* — e che poi si è annegato per strada. Ma è una questione che non si esaurisce soltanto con una polemica sui giornali. Ha una sua grande importanza. C'è stata una votazione da parte della Costituente. (*Interruzione del senatore Lanzetta*). Non è su questo che intendo soffermarmi: eravate voi a voler questa esclusione. L'onorevole Lanzetta, con frase facile, perchè è una mente acuta...

Voce dal centro. Tutt'altro.

ZOTTA... ha parlato per tre ore e mezzo. (*Ilarità*). Ci vuole veramente un'intelligenza straordinaria per giungere a tanto. L'onorevole Lanzetta oggi è stato costretto a ridurre la sua argomentazione e dire che tutto ciò è ipocrita. Sarebbe ipocrita — egli dice — perchè, quando vi è l'apposito *referendum,* il popolo potrà rispondere: sì o no. Ma, nel momento del voto, deve invece fare una operazione oculata. Onorevole Lanzetta, quando va a votare, lei potrà sempre dire: voto contro i Partiti che hanno voluto la legge perchè non mi piace, o voto a favore perchè mi piace. (*Applausi dal centro*). Volete più *referendum* di questo? (*Commenti dalla sinistra. Interruzioni dei senatori Fortunati e Picchiotti*).

E vengo all'ultima sospensiva, quella del carissimo collega Rizzo, sempre così fine nel linguaggio ed anche in questo caso esteta di tecnica legislativa. Gli stringo la mano, così come ho fatto in Commissione. L'onorevole Rizzo ha ragione di essere così esigente, in fatto di tecnica legislativa. Ma per questo occorre del coraggio da parte nostra, una riforma di struttura di cui è stato auspice il Maestro di tutti noi, almeno di quelli che sono stati alla Costituente, Ruini, il quale ha presentato in proposito una mozione, rendendosi conto delle difficoltà in cui ci troviamo dinnanzi ad uno strumento di produzione di norme legislative, che è antico d'un secolo, mentre la vita avanza, l'intervento dello Stato aumenta e noi siamo costretti a stare qui dalla mattina alla sera, ogni giorno, e la nostra attività raggiunge cifre iperboliche. Sarebbe necessario che ci fosse accanto a noi un ufficio di studi di tecnica legislativa. Stringo la mano per questo all'onorevole Rizzo, ma vorrei fargli due rilievi.

Lei pensa che possa costituire oggetto di sospensiva il suo rilievo? Lei afferma che in un articolo unico sono stati inseriti argomenti che avrebbero potuto costituire oggetto di diversi articoli. Ma in tal caso si presenta un foglio di emendamenti per dividere questo articolo in più articoli. Comprenderei una sospensiva se fossimo nella prima fase del disegno di legge, se esso cioè non ci fosse venuto dalla Camera, ma dobbiamo rispettare dei termini perchè abbiamo la dichiarazione di urgenza del Senato. L'8 maggio termina la legislatura ed entro 70 giorni bisogna fare le elezioni.

Potranno raccogliersi le disposizioni innovative, eliminando le disposizioni innovate, dando il compito al Consiglio di Stato che è l'organo competente per tale elaborazione, senza bisogno di una delega legislativa. Avremo allora un testo unico corretto, chiaro, dove ella non troverà più contraddizioni.

Ho esaurito la discussione delle quattro sospensive. Come gli onorevoli colleghi vedono, si tratta di sospensive che non obbediscono ad

una esigenza rigorosa di ortodossia giuridica, ma sono piuttosto distrazioni: e se si tratta di distrazioni, onorevoli colleghi, pensiamo che oggi è festa e sarebbe stato meglio andare a passeggio sotto il bel sole di Roma. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione delle quattro sospensive.

Si dia nuovamente lettura della prima.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che il disegno di legge n. 2782 comporta nuovi oneri di spesa senza indicare i mezzi per farvi fronte (articolo 81 della Costituzione), ritiene che ogni discussione o deliberazione debba rinviarsi fino a quando non ne sia indicata la copertura finanziaria.

MANCINELLI, PELLEGRINI, PASTORE, ALLEGATO, MONTAGNANI, BARDINI, GAVINA, ROLFI, RUGGERI, RISTORI, MOSCATELLI ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Si dia lettura della seconda sospensiva.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, ritenuto che la presentazione del disegno di legge n. 2782 sotto la forma di un unico articolo, contrasta con ogni principio di prassi costituzionale e regolamentare, ed impedisce al Senato di discutere e votare il disegno di legge nelle forme obbligatorie e di rito, delibera che debba sospendersi ogni discussione e deliberazione relativa al disegno di legge stesso, salvo rinviarlo alla Commissione o al Governo perchè si dia ad esso la strutturazione in articoli separati.

PASTORE, RIZZO Domenico, PELLEGRINI, ALLEGATO, MONTAGNANI, BARDINI, MOSCATELLI, ROLFI, CASSITTA, RUGGERI, RISTORI, GRAMEGNA ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Si dia lettura della terza sospensiva.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica delibera che si debba rinviare ogni discussione o deliberazione relativa al disegno di legge n. 2782, fino a quando non entri in vigore la legge che disciplina l'esercizio del *referendum* sulle leggi.

SERENI, PASTORE, PELLEGRINI, ALLEGATO, MONTAGNANI, BARDINI, MOSCATELLI, ROLFI, GRAMEGNA, RUGGERI, RISTORI, CASSITTA ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Si dia lettura della quarta sospensiva.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica ritiene che debba sospendersi ogni discussione o deliberazione relativa al disegno di legge n. 2782 in attesa che sia effettivamente costituita ed operante la Corte costituzionale, cui spetta decidere sulla costituzionalità della legge stessa.

MILILLO, PASTORE, PELLEGRINI, ALLEGATO, MONTAGNANI, BARDINI, MOSCATELLI, ROLFI, CASSITTA, RUGGERI, RISTORI, GRAMEGNA ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere se è informato della selvaggia aggressione avvenuta a Lecce da parte della Celere contro delle donne ree soltanto di reclamare un miglioramento delle loro condizioni di vita, quali operaie tabacchine sfruttate senza un contratto di lavoro.

Se non ritiene punire severamente i capi della polizia che hanno ferito e malmenato delle donne incinte ed arrestate molte di esse ingiustamente (2288-*Urgenza*).

ALLEGATO, BEI Adele, ROLFI, TAMBURRANO, GRAMEGNA, LANZETTA, VOCCOLI, BITOSSI.

Al Ministro dell'interno, per sapere esattamente come si sono svolti i fatti che hanno indotto il Prefetto di Pistoia alla nomina di un Commissario onde ottenere dal Comune di quella città l'osservanza della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che regola l'uso della bandiera nazionale (2289-*Urgenza*).

BRACCESI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno, giusto e umano rimandare in tutta Italia gli sfratti, fino all'approvazione della legge che sta davanti al Parlamento.

(La tragedia di Roma ha commosso tutta la pubblica opinione, ma la situazione di tanti poveri sfrattati è assai grave e preoccupante in ogni comune d'Italia) (2701).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere perchè non è osservata « strettamente » la legge che riserva ai films italiani 80 giorni all'anno di programmazione.

(Si noti che tanti film nostri sono migliori di quelli americani che imperversano sui nostri schermi, e che la Francia ha riservato ai suoi film 140 giorni all'anno e l'Inghilterra 162) (2702).

LOCATELLI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se, come e per quali vie siano esigibili le obbligazioni 4 per cento già emesse dall'Austria per le ferrovie Principe Rodolfo in possesso di cittadini italiani, obbligazioni il cui onere veniva assunto col trattato del Trianon degli Stati successori (Italia, Austria, Jugoslavia).

In modo particolare chiedo se e come sia esigibile la quota a carico della Jugoslavia (2703).

BRASCHI.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 20 marzo, due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

2. BERLINGUER ed altri. — Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari (2512).

3. Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI Bianca ed altri. — Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relative ai figli illegittimi (2560) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (2589).

5. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

6. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costi-

tuzione (2632) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

8. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

9. SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana (686).

10. TERRACINI ed altri. — Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti (2133).

11. TERRACINI ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile 1946 (2653).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. BERTONE ed altri. — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei Caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria (2803).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

3. Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato (1638).

4. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

5. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

6. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

7. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti